

Bruxelles, 18 luglio 2025
(OR. en)

11739/25

**Fascicolo interistituzionale:
2025/0545 (COD)**

**FIN 892
CADREFIN 101
CODEC 1042
POLGEN 89**

NOTA DI TRASMISSIONE

Origine:	Segretaria generale della Commissione europea, firmato da Martine DEPREZ, direttrice
Data:	17 luglio 2025
Destinatario:	Thérèse BLANCHET, segretaria generale del Consiglio dell'Unione europea
n. doc. Comm.:	COM(2025) 545 final
Oggetto:	Proposta di REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO che stabilisce un quadro di tracciamento della spesa di bilancio e della performance del bilancio e altre norme orizzontali per i programmi e le attività dell'Unione

Si trasmette in allegato, per le delegazioni, il documento COM(2025) 545 final.

All.: COM(2025) 545 final



Bruxelles, 16.7.2025
COM(2025) 545 final

2025/0545 (COD)

Proposta di

REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

che stabilisce un quadro di tracciamento della spesa di bilancio e della performance del bilancio e altre norme orizzontali per i programmi e le attività dell'Unione

{SEC(2025) 590 final} - {SWD(2025) 590 final} - {SWD(2025) 591 final}

RELAZIONE

1. CONTESTO DELLA PROPOSTA

• **Motivi e obiettivi della proposta**

L'accesso a informazioni chiare, affidabili e tempestive sulle modalità di utilizzo del bilancio dell'Unione (bilancio) e sui risultati ottenuti grazie al suo sostegno è essenziale per la trasparenza e la responsabilità e garantisce nel contempo che ogni euro sia speso in modo efficace ed efficiente. Ciò consente ai cittadini europei di ottenere un miglior utilizzo del bilancio, poiché il suo reale valore risiede nell'impatto tangibile che ha sul campo. Tali dati sono essenziali anche per il processo decisionale, in termini di rafforzamento del legame tra il bilancio e le priorità politiche dell'UE.

Il quadro della performance 2021-2027 è stato modernizzato, ma vi è ancora margine di miglioramento. Il sistema attuale si basa su un mosaico di norme specifiche per programma talvolta complesse e incoerenti. Ciò comporta un pesante onere amministrativo per gli Stati membri, i partner esecutivi e i beneficiari e rende difficile fornire una panoramica più completa della performance del bilancio.

Innanzitutto, le norme sull'applicazione di determinati principi orizzontali, quali il principio "non arrecare un danno significativo" (*Do No Significant Harm*, DNSH) e la parità di genere, sono eterogenee. Inoltre, il regolamento (UE, Euratom) 2024/2509 (regolamento finanziario) ha introdotto requisiti che devono essere presi in considerazione nell'elaborazione del nuovo quadro della performance. Tutti i programmi e le attività devono essere attuati in modo da conseguire gli obiettivi fissati, laddove possibile e opportuno conformemente alla pertinente normativa settoriale, senza arrecare un danno significativo al conseguimento degli obiettivi ambientali (principio DNSH), rispettando le condizioni di lavoro e di occupazione e tenendo conto del principio della parità di genere, e in linea con i principi di economia, efficienza ed efficacia.

Alcune priorità fondamentali trascendono i singoli settori strategici a causa della loro natura trasversale. Esse dovrebbero pertanto essere integrate nel bilancio. Ciò comporta l'integrazione di tali priorità politiche in tutte le fasi del ciclo programmatico dei programmi pertinenti, comprese la programmazione e l'attuazione. Il presente regolamento risponde anche alla necessità di sostenere determinate politiche orizzontali.

Vi sono poi diversi modi per tracciare la spesa di bilancio, con oltre 5 000 indicatori eterogenei e non aggregabili utilizzati per monitorare la performance del bilancio, in quanto programmi diversi operano nell'ambito di sistemi diversi. Tale frammentazione crea notevoli oneri amministrativi per tutti i portatori di interessi e rende difficile per la Commissione aggregare i dati e fornire una panoramica completa delle modalità di assegnazione dei fondi e della performance di tali fondi a livello del bilancio dell'UE, limitando in tal modo la misura in cui le informazioni sulla performance possono guidare l'esecuzione del bilancio dell'UE e il ruolo che svolge nell'orientare il processo decisionale.

Il regolamento finanziario stabilisce inoltre una serie di requisiti relativi alla concezione e alla necessità di aggregare gli indicatori di performance in tutti i programmi di bilancio dell'UE e richiede trasparenza nella pubblicazione dei dati sui beneficiari e sulle operazioni sostenute dal bilancio dell'UE.

Si potrebbe infine migliorare la trasparenza riunendo su un unico sito web i dati relativi all'esecuzione e alla performance del bilancio, nonché informazioni sulle opportunità di finanziamento a titolo del bilancio (ad esempio, gli inviti a presentare proposte disponibili per i potenziali beneficiari), informazioni attualmente sparse su diversi portali online. Offrire ai potenziali beneficiari un accesso più semplice a tali opportunità di finanziamento, secondo tutte le modalità di gestione, contribuirà a massimizzare l'impatto del bilancio e il sostegno che esso fornisce, in particolare per la competitività dell'UE.

Il quadro finanziario pluriennale (QFP) per il periodo successivo al 2027 offre un'opportunità fondamentale per affrontare tali sfide. Il presente regolamento mira a istituire un quadro unico rafforzato per il tracciamento della spesa di bilancio e della performance del bilancio a partire dal QFP post-2027 in modo più semplice, coerente e meno oneroso rispetto a quanto avviene attualmente. Ciò contribuirà a seguire un approccio basato sui risultati, massimizzando la capacità di realizzare le priorità politiche e di valutare efficacemente la performance del bilancio, offrendo nel contempo maggiore trasparenza e responsabilità, garantendo l'allineamento ai requisiti del regolamento finanziario e riducendo i costi amministrativi per gli Stati membri, i partner esecutivi e i beneficiari.

I principali obiettivi della proposta sono in sintesi i seguenti.

- Rendere coerenti le disposizioni a sostegno dei principi orizzontali in tutto il bilancio dell'UE (ad esempio DNSH e parità di genere), riducendo in tal modo la complessità per i beneficiari e aumentando la coerenza dell'azione dell'UE.
- Razionalizzare e armonizzare il sistema di monitoraggio della spesa dell'UE e della performance del bilancio, consentendo di aggregare i dati tra i programmi, aumentando la trasparenza e riducendo i costi per i portatori di interessi.
- Armonizzare e razionalizzare la rendicontazione delle informazioni sulla performance e la fornitura di informazioni sulle opportunità di finanziamento in tutto il bilancio dell'UE, aumentare la trasparenza per i portatori di interessi e agevolare l'accesso ai fondi dell'UE per i potenziali beneficiari.

Tutti questi obiettivi devono essere attuati in linea con i principi di economia, efficienza ed efficacia e senza compromettere il conseguimento degli obiettivi di un programma o di un'attività, come stabilito nel regolamento finanziario. La loro attuazione dovrebbe comportare una riduzione di almeno il 25 % degli oneri amministrativi e dei costi che interessano i beneficiari del bilancio dell'Unione, gli Stati membri, i paesi partner, i partner esecutivi e le istituzioni dell'UE, in linea con l'impegno della bussola per la competitività di ridurre i costi connessi agli oneri amministrativi. Si prevede che contribuirà in modo significativo all'impegno della Commissione di razionalizzare le norme e ridurre del 35 % gli oneri amministrativi per le PMI entro la fine dell'attuale mandato.

Il presente regolamento stabilisce inoltre norme comuni applicabili in tutto il bilancio su altri temi, quali la valutazione dei programmi e delle attività, nonché norme in materia di informazione, comunicazione e visibilità.

1. Armonizzare le disposizioni in tutto il bilancio dell'UE per quanto riguarda i principi orizzontali

Il presente regolamento propone disposizioni coerenti in tutti i programmi di bilancio dell'UE sull'applicazione di principi orizzontali quali il principio DNSH e la parità di genere, laddove

possibile e opportuno e in linea con i principi di economia, efficienza ed efficacia, conformemente al regolamento finanziario.

Il regolamento sostiene inoltre l'attuazione coerente del principio della parità di genere stabilito nel regolamento finanziario, garantendo che il bilancio di genere sia rafforzato per il prossimo QFP attraverso migliori norme di programmazione e monitoraggio. La parità di genere è inclusa come obiettivo specifico per i programmi per i quali è valutata come specificamente pertinente e appropriata. Nell'elaborazione dei programmi sono state inserite anche disposizioni specifiche in materia di parità di genere, ad esempio imponendo agli Stati membri di dimostrare in che modo i loro piani di partenariato nazionali e regionali contribuiscono alla parità di genere o includendo tale aspetto nella procedura di valutazione degli inviti a presentare proposte per i programmi in regime di gestione diretta, se del caso. Il presente regolamento codifica la metodologia di monitoraggio del genere basata su un sistema di punteggi di genere. Gli indicatori di performance saranno disaggregati per genere, se del caso, in linea con il regolamento finanziario. Il quadro unico di tracciamento della spesa e della performance consentirà inoltre di misurare con maggiore precisione il contributo del bilancio alla parità di genere.

Il regolamento sosterrà inoltre le politiche sociali in tutti i programmi dell'UE attraverso disposizioni specifiche volte a garantire che i programmi e le attività siano attuati nel rispetto delle condizioni di lavoro e di occupazione a norma del diritto nazionale applicabile, del diritto dell'Unione, delle convenzioni dell'Organizzazione internazionale del lavoro e dei contratti collettivi, nonché a tracciare il contributo del bilancio al conseguimento degli obiettivi sociali.

2. Razionalizzare il monitoraggio della performance del bilancio dell'UE: sistema unico per tracciare la spesa di bilancio e monitorare la performance del bilancio

Il quadro della performance si baserà su un sistema unico per monitorare la spesa di bilancio e la performance del bilancio, composto da un elenco armonizzato dei settori di intervento (ovvero, tipi di attività) che copre tutte le attività beneficiarie del sostegno del bilancio. Il sistema consentirà di stimare il contributo del bilancio a strategie quali la mitigazione dei cambiamenti climatici, l'adattamento ai cambiamenti climatici, la biodiversità e l'obiettivo sociale, attraverso coefficienti dell'UE basati su un sistema a tre livelli di percentuali, che attribuiscono lo 0 %, il 40 % o il 100 % a un determinato settore di intervento.

Il regolamento comprende anche una serie standardizzata di indicatori di performance applicabili a tutti i programmi del bilancio dell'UE (indicatori di realizzazione e di risultato) direttamente collegati all'elenco dei settori di intervento. Entrambi i tipi di indicatori sono essenziali per monitorare la performance del programma: per un determinato settore di intervento (ad esempio, la ristrutturazione di edifici per quanto riguarda l'edilizia sociale), gli indicatori di realizzazione forniscono una panoramica di ciò che il programma finanzia direttamente e delle sue attività immediate (ad esempio il numero di m² ristrutturati), mentre gli indicatori di risultato tracciano gli effetti di tali realizzazioni (ad esempio, le emissioni di gas a effetto serra evitate). Per fornire un altro esempio nel settore della ricerca, per il settore di intervento "ricerca di frontiera, formazione dei ricercatori e infrastrutture di ricerca", l'indicatore di realizzazione sarebbe il "numero di ricercatori beneficiari di sostegno", mentre l'indicatore di risultato sarebbe "citazioni di risultati di ricerca sottoposti a valutazione inter pares".

Sarà possibile utilizzare tali indicatori per molteplici scopi, come la valutazione della performance¹, nel contesto di finanziamenti non collegati ai costi² (ad esempio, gli Stati membri e i paesi terzi definiranno gli obiettivi nei loro piani utilizzando gli indicatori di realizzazione predefiniti), per monitorare i partner esecutivi nel contesto della gestione indiretta³ o per sostenere le valutazioni dei programmi⁴.

Questo approccio ridurrà il numero complessivo di indicatori di performance e garantirà l'allineamento ai nuovi requisiti del regolamento finanziario rifuso che richiedono l'aggregazione degli indicatori di performance tra i programmi.

3. Rafforzare la rendicontazione sulle informazioni sulla performance e sulle opportunità di finanziamento

Il regolamento stabilisce obblighi armonizzati di rendicontazione sulla performance, consolidando tutte le informazioni sulla performance del bilancio in un'unica relazione annuale sulla gestione e il rendimento, piuttosto che in più relazioni specifiche per programma.

Le informazioni sulla performance saranno accessibili al pubblico attraverso un unico portale online con un dashboard che illustra i risultati conseguiti dal bilancio dell'UE. Sul portale saranno pubblicati i dati sui beneficiari e sulle operazioni sostenute dal bilancio. Il portale fungerà inoltre da punto di accesso unico a informazioni sulle opportunità di finanziamento disponibili e migliorerà la trasparenza e l'accesso alle informazioni, in particolare per i promotori dei progetti e i potenziali beneficiari.

- **Coerenza con le disposizioni vigenti nel settore normativo interessato**

Le principali disposizioni giuridiche in materia di tracciamento della spesa di bilancio e della performance del bilancio sono stabilite nel regolamento finanziario, che il presente nuovo regolamento sulla performance integrerà stabilendo disposizioni connesse ai principi orizzontali per quanto riguarda il principio DNSH, le condizioni di lavoro e di occupazione, la parità di genere e il monitoraggio della performance.

Il presente regolamento è coerente con il regolamento finanziario, che stabilisce che gli stanziamenti sono utilizzati secondo il principio della sana gestione finanziaria, che a sua volta consta di tre principi: economia (le risorse sono messe a disposizione in tempo utile, in quantità e qualità adeguate e al miglior prezzo), efficienza (tra le risorse utilizzate, le attività intraprese e il conseguimento degli obiettivi) ed efficacia (la misura in cui gli obiettivi fissati sono raggiunti dalle attività intraprese)⁵.

Il regolamento finanziario prevede che i programmi e le attività, ove possibile e opportuno, siano attuati in modo da conseguire gli obiettivi fissati senza arrecare un danno significativo al conseguimento degli obiettivi ambientali (DNSH) e nel rispetto delle condizioni di lavoro e di occupazione, in linea con i principi di economia, efficacia ed efficienza.

¹ Articolo 33 del regolamento finanziario.

² Articolo 125 del regolamento finanziario.

³ Articolo 158 del regolamento finanziario.

⁴ Articolo 34 del regolamento finanziario.

⁵ Articolo 33, paragrafo 1, del regolamento finanziario

Tale quadro è inoltre pienamente coerente con il resto del pacchetto QFP,⁶ in quanto definisce gli aspetti che si applicano all'intero bilancio e integra gli atti giuridici specifici per programma, che non contengono disposizioni sugli aspetti contemplati dal presente regolamento.

- **Coerenza con le altre normative dell'Unione**

Il quadro della performance proposto consentirà una maggiore coerenza con gli obiettivi e i principi strategici dell'UE, proponendo un approccio coerente per quanto riguarda i principi e le politiche orizzontali e istituendo un sistema più solido di tracciamento della spesa e della performance in grado di monitorare meglio il modo in cui il bilancio sostiene le politiche dell'UE. Tiene conto dell'attuale acquis dell'UE in materia di obblighi di rendicontazione e tracciamento. Inoltre, il quadro non invalida alcun elemento aggiuntivo per il monitoraggio e la rendicontazione, compresi gli indicatori pertinenti, che la Commissione potrebbe mettere in atto per misurare l'impatto delle politiche e delle azioni dell'UE in senso più ampio.

La proposta è inoltre coerente con l'impegno della Commissione a favore della semplificazione riducendo gli oneri amministrativi e di rendicontazione.

2. BASE GIURIDICA, SUSSIDIARIETÀ E PROPORZIONALITÀ

- **Base giuridica**

La proposta si basa sull'articolo 322, paragrafo 1, lettera a), del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE).

- **Sussidiarietà (per la competenza non esclusiva)**

L'adozione delle norme finanziarie generali dell'UE è di competenza esclusiva dell'UE.

- **Proporzionalità**

La proposta mira a migliorare le norme in materia di tracciamento della spesa di bilancio e della performance del bilancio, rendendole più semplici, coerenti e meno onerose. Le misure non vanno al di là di quanto necessario a tal fine. Al contrario, la presente proposta presenta un forte aspetto di semplificazione. Si è inoltre tenuto conto della necessità di un approccio proporzionato, in particolare in relazione alle disposizioni sull'attuazione per ciascuna modalità di gestione e agli obblighi di rendicontazione da imporre ai destinatari dei finanziamenti dell'Unione.

- **Scelta dell'atto giuridico**

Lo strumento più appropriato per rendere operativo il quadro della performance proposto è un unico atto giuridico, ossia un regolamento che stabilisce un insieme unico di norme in materia di principi orizzontali e disposizioni in materia di monitoraggio e rendicontazione.

Il presente regolamento sulla performance riunirà in un unico luogo le attuali disposizioni in materia di performance sparse in oltre 50 programmi nel periodo 2021-2027. L'adozione del regolamento dovrebbe pertanto semplificare notevolmente le procedure per gli Stati membri, i partner esecutivi, i paesi partner, i beneficiari e le istituzioni dell'UE.

⁶ Comunicazione "Un bilancio dell'UE dinamico per le priorità del futuro - Il quadro finanziario pluriennale 2028-2034", COM(2025) 570 final.

3. **RISULTATI DELLE VALUTAZIONI EX POST, DELLE CONSULTAZIONI DEI PORTATORI DI INTERESSI E DELLE VALUTAZIONI D'IMPATTO**

- **Valutazioni ex post / Vaglio di adeguatezza della legislazione vigente**

La proposta è stata elaborata sulla base di una serie di valutazioni intermedie relative ai programmi di spesa dell'UE, come quelli nell'ambito del dispositivo per la ripresa e la resilienza (RRF) e di InvestEU.

Tali valutazioni hanno evidenziato le sfide cui devono far fronte gli Stati membri, i partner esecutivi e i beneficiari nell'attuazione del principio DNSH. Tra queste figurano gli oneri amministrativi, il difficile accesso ai finanziamenti, le potenziali incertezze e la mancanza di prevedibilità che possono avere un impatto negativo sulla competitività dei settori chiave sostenuti dai fondi dell'UE. Le valutazioni hanno inoltre evidenziato che la gestione delle serie di dati degli indicatori era onerosa dal punto di vista amministrativo per le istituzioni e i beneficiari dell'UE. Il quadro della performance proposto consentirà di affrontare tali questioni.

- **Consultazioni dei portatori di interessi**

La Commissione ha coinvolto attivamente i portatori di interessi nel processo dell'iniziativa e li ha consultati in merito all'efficacia del quadro della performance del bilancio dell'UE per il periodo 2021-2027, sia attraverso:

- **consultazioni specifiche**, tra cui un panel di cittadini sul nuovo bilancio europeo, la conferenza annuale sul bilancio e il Tour d'Europe;
- una **consultazione pubblica aperta** dal 12 febbraio al 7 maggio 2025, basata su un questionario online che affronta i vari aspetti della performance del bilancio dell'UE. Il questionario comprendeva in totale 34 domande, incentrate sull'efficacia di una serie di strumenti legati alla performance, tra cui domande specifiche sulla parità di genere e sul principio DNSH, e sugli strumenti di monitoraggio esistenti come gli indicatori, nonché relazioni, dashboard e portali utilizzati per rendicontare le informazioni sulla performance e informare i potenziali beneficiari delle opportunità di finanziamento. In totale hanno risposto 555 portatori di interessi, provenienti da 26 Stati membri e 8 paesi terzi.

Le risposte dei portatori di interessi sostengono la definizione del problema della valutazione d'impatto, in particolare per quanto riguarda le sfide relative alla parità di genere, all'attuazione del principio DNSH e al monitoraggio mediante indicatori. I portatori di interessi hanno fornito ulteriori elementi per la definizione del problema, in particolare per quanto riguarda la necessità di coinvolgere i portatori di interessi nei processi di performance e la necessità di sviluppare le capacità. Il panel di cittadini ha formulato una serie di raccomandazioni. La necessità di semplificare le procedure relative al bilancio dell'UE, che attualmente generano notevoli oneri e costi amministrativi, è stata anch'essa un tema ricorrente in tutte le discussioni e figura nelle raccomandazioni, così come la necessità di trasparenza e responsabilità nella spesa dei fondi dell'UE. Nel giugno 2025 è stato concluso uno studio di valutazione esterno sulle norme in materia di comunicazione e visibilità nei programmi di finanziamento dell'UE. Si tiene conto delle sue raccomandazioni per una maggiore coerenza, semplicità, efficacia e attenzione al valore aggiunto dell'UE, anche per quanto riguarda la questione di una dichiarazione di finanziamento unica accompagnata dall'emblema europeo.

- **Assunzione e uso di perizie**

La preparazione della valutazione d'impatto e del progetto di regolamento non ha richiesto il sostegno di consulenti, ma la Commissione si è basata su un esame della letteratura disponibile, come documentato nella relazione sulla valutazione d'impatto, ad esempio relazioni e documenti del Parlamento europeo, dell'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (OCSE), dell'Istituto europeo per l'uguaglianza di genere ecc.

- **Valutazione d'impatto**

La proposta è stata sostenuta da una valutazione d'impatto⁷.

La valutazione d'impatto individua tre possibili livelli di armonizzazione delle disposizioni in materia di performance attraverso uno scenario di base in cui i requisiti di performance continuerebbero a essere fissati a livello di programma analogamente al periodo 2021-2027, un livello intermedio di armonizzazione e un livello più elevato di armonizzazione dei requisiti di performance in tutti i programmi. La valutazione d'impatto definisce tre opzioni strategiche in tre settori.

- Programmazione: scenario di base (norme specifiche per programma), norme specifiche per attività basate su requisiti armonizzati in tutti i programmi (con un'armonizzazione calibrata e un'operatività differenziata per ciascuna modalità di gestione) e norme specifiche per attività basate su requisiti pienamente armonizzati.
- Monitoraggio: scenario di base (norme specifiche per programma per definire metodologie di monitoraggio e indicatori di performance), un'unica metodologia per tracciare le spese attraverso i settori di intervento e una serie limitata di indicatori di performance obbligatori comuni (con la flessibilità di adottare ulteriori indicatori di performance specifici per programma) e una metodologia unica per il bilancio dell'UE per tracciare la spesa attraverso i settori di intervento e un elenco pienamente armonizzato di indicatori di performance in tutti i programmi (collegati ai settori di intervento).
- Rendicontazione: scenario di base (obblighi di rendicontazione specifici per programma, dashboard e portali), una relazione unica sulla performance e un portale unico con informazioni sulla performance e sulle opportunità di finanziamento (con l'operatività differenziata del portale unico per ciascuna modalità di gestione o settore) e un'unica relazione sulla performance e un portale unico con informazioni sulla performance e sulle opportunità di finanziamento (con un'operatività pienamente armonizzata tra le diverse modalità di gestione).

- **Efficienza normativa e semplificazione**

Il regolamento proposto non costituisce una revisione della legislazione vigente in senso stretto, ma l'opzione strategica prescelta è pienamente in linea con gli obiettivi di semplificazione e di riduzione degli oneri burocratici dell'adeguatezza della regolamentazione (REFIT). Il regolamento dovrebbe tradursi in una riduzione significativa degli oneri amministrativi e in una maggiore efficienza grazie alla combinazione prescelta di opzioni, che consentirà di ridurre in modo significativo i costi normativi. La significativa diminuzione del numero di indicatori di performance e la creazione di un portale unico con informazioni sulla performance e sulle opportunità di finanziamento riducono notevolmente gli oneri

⁷ Documento di lavoro dei servizi della Commissione che accompagna il presente documento, SWD(2025) 590 final e SWD(2025) 591.

amministrativi per i beneficiari del bilancio dell'UE, come le imprese, comprese le piccole e medie imprese (PMI), gli Stati membri, i partner esecutivi e i paesi terzi, conseguendo direttamente l'obiettivo REFIT di ridurre la burocrazia e i costi per i portatori di interessi, facilitando in tal modo l'accesso ai fondi dell'UE. Il quadro proposto andrà a particolare vantaggio delle PMI, in quanto dispongono di personale limitato e possono risentire in modo sproporzionato dalla complessità dei requisiti di performance del bilancio. Ciò, a sua volta, aumenterà l'accesso delle PMI ai fondi dell'UE.

- **Diritti fondamentali**

Il regolamento proposto è conforme alla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea e sostiene gli obiettivi dell'Unione dell'uguaglianza, in particolare la parità di genere in tutti i programmi di spesa dell'UE. Il sostegno dell'Unione sarà attuato nel rispetto della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea e delle disposizioni del regolamento (UE, Euratom) 2020/2092, conformemente all'articolo 6 del regolamento finanziario.

4. INCIDENZA SUL BILANCIO

Data la sua natura orizzontale, la proposta di regolamento non crea nuovi impegni di bilancio autonomi. La sua attuazione sarà invece sostenuta dal bilancio destinato ai programmi dell'UE e alle spese amministrative.

Nel complesso, si stima che il regolamento proposto possa essere attuato sulla base di livelli stabili di personale per la Commissione rispetto al QFP 2021-2027. Introduce una serie di misure di semplificazione e razionalizzazione che dovrebbero generare incrementi di efficienza e risparmi amministrativi nel lungo periodo. Questi potenziali risparmi possono derivare in particolare dall'armonizzazione del tracciamento della spesa e degli indicatori di performance attraverso un unico elenco comune di settori di intervento e indicatori, riducendo così il numero totale di indicatori di performance da 5 000 a 700 circa.

Si prevedono ulteriori incrementi di efficienza grazie alla semplificazione delle valutazioni dei programmi, con valutazioni intermedie sostituite da una relazione di attuazione semplificata che fornisca prove quantitative, ma anche qualitative, dei progressi compiuti e dal consolidamento della rendicontazione sulla performance nella Relazione annuale sulla gestione e il rendimento (AMPR). La fusione di più dashboard e portali in un portale unico (sportello unico) dovrebbe inoltre ridurre le risorse informatiche necessarie per lo sviluppo e la manutenzione. L'armonizzazione delle disposizioni in materia di comunicazione tra i programmi ridurrà inoltre le risorse necessarie per garantire la visibilità del sostegno dell'UE.

È tuttavia probabile che i guadagni a lungo termine attesi siano compensati dall'aumento del fabbisogno in altri settori, come quelli relativi all'attuazione e al mantenimento del nuovo quadro di tracciamento della spesa e della performance e allo sviluppo, nonché al funzionamento in corso, del portale dello sportello unico. Nei primi anni, la Commissione dovrà inoltre continuare a riferire in merito ai risultati del QFP 2021-2027, il che richiederà il mantenimento di alcune risorse esistenti. Per far fronte a queste mutevoli esigenze, la Commissione provvederà, se necessario, a riassegnare il personale e le risorse a livello interno.

5. ALTRI ELEMENTI

- **Piani attuativi e modalità di monitoraggio, valutazione e informazione**

L'adeguatezza dell'elenco dei settori di intervento e degli indicatori di performance, da adottare nell'ambito del regolamento, dovrebbe essere monitorata dalla Commissione al fine di valutare eventuali lacune o carenze. Come misura di mitigazione, il regolamento conterrà il potere della Commissione di adottare un atto delegato che riveda l'elenco, se del caso, durante l'esecuzione del bilancio post-2027.

- **Illustrazione dettagliata delle singole disposizioni della proposta**

Capo 1 – Disposizioni generali

Il regolamento istituisce sia un quadro di tracciamento della spesa di bilancio sia un quadro della performance del bilancio, comprese le norme per garantire un approccio unico e razionalizzato all'applicazione dei principi DNSH e della parità di genere di cui rispettivamente all'articolo 33, paragrafo 2, lettere d) e f), del regolamento (UE, Euratom) 2024/2509, laddove possibile e opportuno e in linea con i principi di economia, efficienza ed efficacia di cui all'articolo 33, paragrafo 1, dello stesso regolamento, nonché con altri principi orizzontali. Stabilisce inoltre norme per il monitoraggio e la rendicontazione della performance dei programmi e delle attività dell'UE, norme per l'istituzione di un portale di finanziamento dell'UE, norme per la valutazione dei programmi e delle attività, nonché altre disposizioni orizzontali applicabili a tutti i programmi dell'UE, come quelle in materia di informazione, comunicazione e visibilità (articolo 1).

Capo 2 – Principi orizzontali

Il regolamento stabilisce le norme per il monitoraggio del contributo del bilancio agli obiettivi in materia di clima e biodiversità, nonché un obiettivo di spesa per il clima e l'ambiente con meccanismi adeguati per garantire il conseguimento di tale obiettivo (articolo 4).

Il regolamento stabilisce norme comuni ai fini dell'attuazione del principio "non arrecare un danno significativo" (articolo 5) attraverso un unico documento di orientamento semplificato. Il regolamento stabilisce inoltre norme in materia di politiche sociali per garantire che i programmi e le attività siano attuati nel rispetto delle condizioni di lavoro e di occupazione previste dalle leggi applicabili e che sia monitorato il contributo del bilancio alle politiche sociali (articolo 6).

L'articolo 7 stabilisce le norme di attuazione del principio della parità di genere. L'elenco dei programmi dell'UE con rilevanza di genere figura nell'allegato IV, che la Commissione ha il potere di modificare mediante un atto delegato. Il regolamento stabilisce inoltre una metodologia per la parità di genere basata su tre categorie di attività e sui corrispondenti punteggi in relazione alla parità di genere, che deve essere sostenuta da orientamenti tecnici forniti dalla Commissione.

Capo 3 – Quadro di tracciamento della spesa di bilancio e della performance del bilancio, monitoraggio e rendicontazione, valutazione e trasparenza

Il regolamento istituisce un quadro di tracciamento della spesa di bilancio e della performance del bilancio basato principalmente su un unico elenco di settori di intervento, coefficienti dell'UE assegnati ai settori di intervento per determinare il loro contributo alle politiche e indicatori di performance, di realizzazione e di risultato, associati a ciascun settore di intervento, di cui all'allegato I (articolo 8). Stabilisce, inoltre, norme sul monitoraggio dell'attuazione dei programmi finanziati dal bilancio (articolo 9), sulle valutazioni della

Commissione (articolo 10) e sulle valutazioni degli Stati membri nel contesto dei programmi attuati in regime di gestione concorrente (articolo 11).

L'articolo 12 istituisce un sito web pubblico (sportello unico) contenente informazioni sull'esecuzione finanziaria e sulla performance del bilancio, sui destinatari dei fondi finanziati dal bilancio ai sensi dell'articolo 38 e dell'articolo 142, paragrafo 1, del regolamento (UE, Euratom) 2024/2509, sulle operazioni ad alto potenziale che hanno ricevuto riconoscimenti speciali o un marchio di eccellenza, sugli inviti a presentare proposte e sui bandi di gara in corso e futuri finanziati dal bilancio, nonché sui servizi di consulenza e di sostegno alle imprese finanziati dal bilancio, fornendo al contempo una piattaforma che consente ai promotori di presentare le operazioni a potenziali investitori.

Capo 4 – Esecuzione

Il capo 4 stabilisce norme sui principi orizzontali e sul monitoraggio delle prestazioni in relazione ai piani elaborati dagli Stati membri o dai paesi terzi (rispettivamente articoli 13 e 14). L'articolo 14 stabilisce le norme in base alle quali ciascuno Stato membro dispone di un sistema di monitoraggio e rendicontazione per monitorare la performance e per la trasmissione automatizzata di informazioni sul quadro di tracciamento della spesa di bilancio e della performance del bilancio, anche assegnando settori di intervento e indicatori di performance pertinenti a ciascuna misura del piano in questione. Il regolamento stabilisce inoltre norme sul monitoraggio e la rendicontazione della performance e sulla fornitura di informazioni sulle opportunità di finanziamento nei piani elaborati dai paesi terzi (articolo 15).

L'articolo 16 stabilisce norme sull'esecuzione in regime di gestione diretta, come l'inclusione della parità di genere nei criteri utilizzati per valutare le proposte, laddove possibile e opportuno, e assegna almeno un settore di intervento alle attività ammissibili nei programmi di lavoro. L'articolo 17 stabilisce le norme relative all'esecuzione in regime di gestione indiretta, ad esempio garantendo che le azioni che devono essere finanziate in regime di gestione indiretta da persone o organismi che attuano i fondi dell'UE soddisfino i requisiti di cui all'articolo 33, paragrafo 2, lettere da d) a f), del regolamento (UE, Euratom) 2024/2509.

Capo 5 – Comunicazione, protezione dei dati personali e disposizioni finali

L'articolo 18 stabilisce norme comuni in materia di informazione, comunicazione e visibilità del sostegno dell'UE. L'emblema dell'UE deve essere utilizzato conformemente all'allegato V, che la Commissione ha il potere di modificare mediante un atto delegato. L'articolo 19 stabilisce le norme per il trattamento dei dati personali in linea con l'RGPD. Il regolamento stabilisce inoltre norme sull'esercizio della delega, che conferisce alla Commissione il potere di adottare atti delegati pertinenti (articolo 20), nonché sull'entrata in vigore e sull'applicazione del regolamento (articolo 21).

Proposta di

REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

che stabilisce un quadro di tracciamento della spesa di bilancio e della performance del bilancio e altre norme orizzontali per i programmi e le attività dell'Unione

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 322, paragrafo 1, lettera a),

visto il trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica, in particolare l'articolo 106 bis,

vista la proposta della Commissione europea,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

visto il parere della Corte dei conti⁸,

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria⁹,

considerando quanto segue:

- (1) Il presente regolamento mira a stabilire gli elementi per un quadro di tracciamento della spesa e della performance applicabile all'esecuzione della spesa, adeguato per ciascun metodo di esecuzione e che integra le norme del regolamento (UE, Euratom) 2024/2509 del Parlamento europeo e del Consiglio¹⁰ che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione ("bilancio") nell'ambito delle regole finanziarie ai sensi dell'articolo 322, paragrafo 1, lettera a), del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE). In particolare dovrebbero essere stabilite norme in materia di monitoraggio della spesa di bilancio, monitoraggio e rendicontazione della performance dei programmi e delle attività dell'Unione, nonché norme sulla valutazione dei programmi e delle attività. Il presente regolamento mira inoltre a stabilire norme comuni per garantire un'applicazione uniforme dei principi "non arrecare un danno significativo" e della parità di genere, nonché altre norme comuni applicabili a tutto il bilancio, come quelle per l'istituzione di uno sportello unico, e norme sull'informazione, la comunicazione e la visibilità. Al fine di effettuare una misurazione più ampia dell'impatto delle politiche e delle azioni dell'Unione, la Commissione può predisporre elementi aggiuntivi per il monitoraggio e la rendicontazione, tra cui indicatori pertinenti.

⁸ [...]

⁹ [...]

¹⁰ Regolamento (UE, Euratom) 2024/2509 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 settembre 2024, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione (GU L, 2024/2509, 26.9.2024).

- (2) Il tracciamento della spesa si riferisce al monitoraggio del modo in cui i fondi dei programmi di bilancio dell'Unione sono utilizzati in tutte le categorie di attività, al fine di garantire trasparenza e responsabilità. Il monitoraggio, basato principalmente sugli impegni di bilancio, è indipendente dal modello di attuazione dei programmi e dalle modalità di erogazione dei fondi ai beneficiari.
- (3) Il quadro della performance del bilancio si riferisce alle norme volte a monitorare i risultati conseguiti ed è fondamentale per garantire che il bilancio sia eseguito conformemente al principio della sana gestione finanziaria, rispettando pertanto i principi di economia, efficienza ed efficacia di cui all'articolo 33, paragrafo 1, del regolamento (UE, Euratom) 2024/2509.
- (4) Nella sua comunicazione sulla bussola per la competitività dell'UE¹¹ la Commissione fissa obiettivi volti a conseguire la semplificazione, compresa la riduzione degli oneri amministrativi di almeno il 25 % per tutte le imprese e di almeno il 35 % per le piccole e medie imprese. È opportuno istituire un quadro uniforme di tracciamento della spesa e della performance per tutti i programmi dell'Unione al fine di contribuire a tali sforzi di semplificazione riducendo i costi amministrativi associati alla sua attuazione a carico della Commissione, degli Stati membri, dei paesi terzi, dei partner esecutivi e dei beneficiari. In particolare, al fine di conseguire l'obiettivo della semplificazione, gli obblighi di rendicontazione per i destinatari dovrebbero rimanere proporzionati tra tutti i metodi di esecuzione del bilancio. La semplificazione dovrebbe riflettersi in tutti i documenti pertinenti, quali i programmi di lavoro e gli accordi. Le relazioni della Commissione sulla performance del bilancio dovrebbero inoltre essere razionalizzate e semplificate.
- (5) L'applicazione semplificata del principio "non arrecare un danno significativo" laddove possibile e opportuno, di cui all'articolo 33, paragrafo 2, lettera d), del regolamento (UE, Euratom) 2024/2509, dovrebbe basarsi su un unico e semplice documento di orientamento. La Commissione dovrebbe fornire tale documento di orientamento tecnico entro il 1° gennaio 2027. Questo dovrebbe basarsi sui principi generali di chiarezza, semplificazione e proporzionalità, tenendo conto dei principi di economia, efficienza ed efficacia e del conseguimento degli obiettivi che il programma o lo strumento si prefiggono in linea con le priorità politiche dell'Unione. Il documento di orientamento dovrebbe inoltre tenere in debita considerazione gli elevati livelli di protezione della salute umana e dell'ambiente previsti dalla legislazione vigente dell'UE e la necessità di evitare di ripetere tali prescrizioni.
- (6) Poiché i costi economici, finanziari e sociali legati ai cambiamenti climatici e al degrado ambientale sono in aumento, è fondamentale investire nella decarbonizzazione, nella resilienza ai cambiamenti climatici, nell'economia circolare, nella resilienza idrica e nell'ambiente naturale. In particolare è essenziale rafforzare la capacità dell'Unione e degli Stati membri di anticipare le crisi, le catastrofi e gli effetti dei cambiamenti climatici e degli eventi meteorologici estremi, di prepararsi agli stessi e di rispondervi, nonché di proteggere gli investimenti nell'ambito del bilancio dell'UE. La diffusione di nuove tecnologie e soluzioni innovative che rafforzano la resilienza ai cambiamenti climatici aumenterà nel contempo il vantaggio competitivo delle imprese dell'UE non solo grazie al miglioramento della loro capacità di adattamento e resilienza ai cambiamenti climatici, ma anche grazie a nuove opportunità di esportazione.

¹¹ Comunicazione "Bussola per la competitività dell'UE" (COM(2025) 30 final).

- (7) Il 17 novembre 2017 il pilastro europeo dei diritti sociali è stato proclamato congiuntamente dal Parlamento europeo, dal Consiglio e dalla Commissione quale risposta alle sfide sociali che investono l'Europa e per garantire che nessuno sia lasciato indietro. È opportuno istituire un sistema per garantire un monitoraggio sistematico e trasparente del contributo al conseguimento di tali obiettivi sociali all'interno dell'Unione proveniente dal bilancio. È importante in particolare promuovere i diritti sociali e condizioni di lavoro e di occupazione eque, in linea con il pilastro europeo dei diritti sociali e conformemente all'articolo 9 TFUE e all'articolo 33, paragrafo 2, lettera e), del regolamento (UE, Euratom) 2024/2509, che stabilisce l'obbligo di attuare i programmi e le attività, laddove possibile e opportuno, nel rispetto delle condizioni di lavoro e di occupazione previste dal diritto nazionale applicabile, dal diritto dell'Unione, dalle convenzioni dell'Organizzazione internazionale del lavoro e dai contratti collettivi.
- (8) In linea con l'articolo 8 TFUE, nelle sue azioni l'Unione mira ad eliminare le ineguaglianze, nonché a promuovere la parità, tra uomini e donne. L'articolo 33, paragrafo 2, lettera e), del regolamento (UE, Euratom) 2024/2509 stabilisce pertanto l'obbligo di attuare i programmi e le attività, laddove possibile e opportuno, tenendo conto del principio della parità di genere secondo un'adeguata metodologia di integrazione della dimensione di genere. Il presente regolamento dovrebbe pertanto stabilire un insieme unico di norme per attuare in modo coerente il principio della parità di genere. In particolare il presente regolamento dovrebbe stabilire la metodologia di integrazione della dimensione di genere, sulla base della metodologia sviluppata dalla Commissione nell'ambito del QFP 2021-2027 e utilizzata per la prima volta per l'esercizio finanziario 2021, per misurare la spesa che contribuisce alla parità di genere attraverso un sistema di punteggi basato sugli obiettivi perseguiti dalle attività sostenute nell'ambito dei programmi dell'Unione. La Commissione dovrebbe fornire ulteriori orientamenti per garantire l'applicazione coerente di tale principio. Il presente regolamento dovrebbe inoltre specificare quali dati raccolti in relazione agli indicatori di performance dovrebbero essere disaggregati per genere, laddove possibile e opportuno.
- (9) La formazione e l'esecuzione del bilancio devono rispettare le disposizioni del regolamento (UE, Euratom) 2020/2092¹², conformemente all'articolo 6, paragrafo 2, del regolamento (UE, Euratom) 2024/2509. Conformemente all'articolo 6, paragrafo 3, del regolamento (UE, Euratom) 2024/2509, nell'esecuzione del bilancio gli Stati membri e la Commissione devono inoltre garantire la conformità rispetto alla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, in conformità dell'articolo 51 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, e sono tenuti a rispettare i valori dell'Unione sanciti dall'articolo 2 TUE pertinenti per l'esecuzione del bilancio, compresi i principi dello Stato di diritto.
- (10) La Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea vieta la discriminazione fondata sulla disabilità e garantisce il diritto delle persone con disabilità all'autonomia, all'inserimento sociale e professionale e alla partecipazione alla vita della comunità. L'Unione è inoltre parte della convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, in cui si richiede l'impegno a tener conto della protezione e della promozione dei diritti umani delle persone con disabilità in tutte le politiche e in tutti i

¹² Regolamento (UE, Euratom) 2020/2092 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2020, relativo a un regime generale di condizionalità per la protezione del bilancio dell'Unione (GU L 4331 del 22.12.2020, pag. 1).

programmi. Il bilancio dovrebbe pertanto garantire l'effettiva promozione dei diritti delle persone con disabilità e le loro pari opportunità, nonché mirare a eliminare eventuali disuguaglianze, laddove possibile e opportuno. In particolare i programmi e le attività dovrebbero mirare a garantire l'accessibilità di tutte le infrastrutture, i prodotti e i servizi alle persone con disabilità, anche nell'ambiente edificato, nei trasporti, nell'informazione e nella comunicazione, come pure nelle tecnologie dell'informazione e della comunicazione. Dovrebbero inoltre mirare a sostenere la vita indipendente e a promuovere la transizione dall'assistenza in residenze o in istituti a servizi e sostegno basati sulla famiglia e sulla comunità.

- (11) In linea con l'ambizione strategica dell'Unione di conseguire la sovranità digitale e rafforzare la sua resilienza economica e sociale, il quadro della performance dovrebbe promuovere il progresso verso il conseguimento degli obiettivi digitali e della trasformazione digitale, compresi lo sviluppo e la diffusione di infrastrutture digitali sostenibili e resilienti, la connettività ad alta velocità, l'ampia diffusione di tecnologie digitali avanzate, quale l'IA, da parte delle imprese e della pubblica amministrazione, e rafforzare le competenze digitali in tutta Europa. Di conseguenza la progettazione e l'attuazione dei programmi dovrebbero tenere conto del loro contributo al conseguimento della trasformazione digitale e all'adozione di tecnologie digitali avanzate, rispettando nel contempo le specificità e le competenze nazionali. Il presente regolamento facilita il tracciamento della spesa digitale in linea con gli obiettivi del decennio digitale¹³ attraverso l'integrazione dei principali settori di intervento pertinenti per la transizione digitale nel settore strategico unico "tecnologie e infrastrutture digitali". Tale settore strategico coprirebbe la grande maggioranza della spesa pertinente per il decennio digitale, consentendo in tal modo il monitoraggio della maggior parte della spesa a favore di tale importante priorità.
- (12) I costi economici, finanziari e sociali legati ai cambiamenti climatici, ai pericoli naturali, alle emergenze sanitarie, agli incidenti tecnologici, all'evoluzione delle minacce alla sicurezza e a perturbazioni di altro tipo sono in aumento. È essenziale rafforzare la capacità dell'Unione e degli Stati membri di anticipare le crisi, le catastrofi e gli effetti dei cambiamenti climatici, di prepararsi e di rispondervi, nonché di proteggere gli investimenti nell'ambito del bilancio dell'UE e rafforzare la sicurezza interna. La preparazione e la resilienza ai cambiamenti climatici fin dalla progettazione dovrebbero pertanto garantire che i programmi e le attività pertinenti sostengano riforme e investimenti che migliorino la gestione del rischio di catastrofi e la gestione delle crisi, investano nella resilienza ai cambiamenti climatici, rafforzino la resilienza delle funzioni vitali della società e costruiscano società più resilienti, sicure e preparate, in linea con gli obiettivi della strategia dell'UE per l'Unione della preparazione¹⁴, con la strategia ProtectEU¹⁵ e con l'obbligo dell'UE di cui all'articolo 5 del regolamento (UE) 2021/1119¹⁶ ("normativa europea sul clima") di ridurre la vulnerabilità ai cambiamenti climatici.

¹³ Decisione (UE) 2022/2481 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 dicembre 2022, che istituisce il programma strategico per il decennio digitale 2030 (GU L 323 del 19.12.2022, pag. 4).

¹⁴ Comunicazione congiunta sulla strategia europea per l'Unione della preparazione (JOIN(2025) 130 final).

¹⁵ Comunicazione "ProtectEU: strategia europea di sicurezza interna" (COM(2025) 148 final).

¹⁶ Regolamento (UE) 2021/1119 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 giugno 2021, che istituisce il quadro per il conseguimento della neutralità climatica (GU L 243 del 9.7.2021, pag. 1).

- (13) Al fine di garantire la coerenza, la trasparenza e la responsabilità in tutti i programmi dell'Unione, consentendo una valutazione completa e comparabile della performance e degli effetti dei programmi, è opportuno istituire un sistema uniforme per tracciare la spesa di bilancio, monitorare, rendicontare e valutare l'esecuzione del bilancio e contribuire a misurarne la performance complessiva. Sulla base degli approcci esistenti, in particolare dell'approccio per misurare i contributi alle priorità politiche generali utilizzando i coefficienti dell'UE, tale sistema dovrebbe basarsi su elementi comuni, vale a dire un elenco di categorie predefinite utilizzate per classificare le attività sostenute dal bilancio ("settori di intervento"), coefficienti dell'UE assegnati a tali settori di intervento per determinare il loro contributo alle politiche e indicatori di performance, costituiti da indicatori di realizzazione e di risultato, per monitorare gli effetti dell'azione dell'Unione sul campo. Il sistema dovrebbe tenere conto delle specificità dei diversi programmi, quali le dimensioni, la durata e il luogo di attuazione. Non dovrebbe essere volto a determinare l'ammissibilità di un intervento nell'ambito del bilancio, che si basa esclusivamente sulla normativa settoriale. Allo stesso modo, il sistema non stabilisce né prevede che cosa sarà finanziato o non sarà finanziato dal bilancio. Tale sistema dovrebbe lasciare impregiudicate altre norme in materia di monitoraggio e rendicontazione che possono essere stabilite per una misurazione più ampia dell'impatto delle politiche e delle azioni dell'Unione.
- (15) Il sistema dei settori di intervento dovrebbe essere istituito per garantire una copertura completa di tutti i tipi di attività finanziate dal bilancio. A tal fine è opportuno definire una serie di settori di intervento che comprendano categorie di attività ampie. Conformemente al principio della sana gestione finanziaria e per consentire una rendicontazione significativa della performance del bilancio, alle attività sostenute dal bilancio dovrebbero essere assegnati settori di intervento che rispecchino la natura e gli obiettivi di tali attività nel modo più specifico possibile. Se del caso, qualora si rendano disponibili informazioni supplementari durante l'esecuzione del sostegno di bilancio, in particolare per le misure attuate come strumenti finanziari o garanzie di bilancio, è opportuno adoperarsi per assegnare un settore di intervento più specifico, se disponibile.
- (16) Il regolamento (UE, Euratom) 2024/2509 fa riferimento alla necessità di tracciare la spesa di bilancio dell'Unione che contribuisce alla parità di genere, nonché la spesa per la mitigazione dei cambiamenti climatici e l'adattamento ad essi e per la protezione della biodiversità. Le spese che contribuiscono alla mitigazione dei cambiamenti climatici, all'adattamento ai cambiamenti climatici e alla biodiversità devono essere tracciate anche per rispettare gli obblighi di rendicontazione previsti dalla convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici e dalla convenzione sulla diversità biologica. È opportuno istituire un sistema standardizzato per la classificazione delle attività finanziate nell'ambito del bilancio che dovrebbe facilitare il tracciamento delle politiche e una più efficiente aggregazione del contributo di ciascuna attività o programma.
- (17) La Commissione ha stabilito coefficienti climatici dell'UE per quantificare la spesa di bilancio dell'Unione che contribuisce agli obiettivi climatici e rispecchia gli obiettivi del Green Deal europeo. Nell'ambito di tale sistema¹⁷ è assegnato un coefficiente del 100 % alle attività che si prevede apporteranno un contributo sostanziale agli obiettivi di mitigazione dei cambiamenti climatici o di adattamento ai medesimi in linea con gli

¹⁷ Documento di lavoro dei servizi della Commissione "Climate Mainstreaming Architecture in the 2021-2027 Multiannual Financial Framework", SWD(2022) 225 final.

obiettivi climatici dell'Unione, un coefficiente del 40 % alle attività che si prevede apporteranno un contributo positivo non marginale agli obiettivi di mitigazione dei cambiamenti climatici o di adattamento ai medesimi e un coefficiente dello 0 % alle attività che si prevede avranno un impatto irrilevante sugli obiettivi climatici. Per una serie di attività i coefficienti climatici dell'UE riflettono i criteri di vaglio tecnico della tassonomia dell'UE per le attività sostenibili.

- (18) L'approccio di tracciamento previsto a norma del presente regolamento consentirà alla Commissione di continuare a riferire al comitato di aiuto allo sviluppo dell'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economici in merito al proprio aiuto pubblico allo sviluppo.
- (19) L'articolo 33, paragrafo 3, del regolamento (UE, Euratom) 2024/2509 impone il monitoraggio di indicatori di performance che siano pertinenti, accettati, credibili, facili e solidi, consentendo nel contempo l'aggregazione dei dati tra i programmi. È pertanto necessario stabilire un elenco di indicatori di performance che siano concisi e proporzionati, limitati nel numero e non comportino oneri amministrativi eccessivi. Gli indicatori di performance, compresi gli indicatori di realizzazione e di risultato, dovrebbero essere utilizzati esclusivamente ai fini del monitoraggio e della rendicontazione della performance del bilancio, come pure per orientare la valutazione dei programmi, e dovrebbero lasciare impregiudicate le informazioni supplementari che possono essere ottenute attraverso altre norme di monitoraggio, rendicontazione e valutazione per una misurazione più ampia dell'impatto delle politiche dell'Unione.
- (20) La Commissione ha sviluppato una metodologia per calcolare le emissioni di gas a effetto serra evitate nel contesto della sua relazione annuale sull'impatto delle obbligazioni verdi di Next Generation EU, con l'obiettivo di valutare il sostegno alla transizione verso un'economia a basse emissioni di carbonio. È necessario continuare a sviluppare metodologie adeguate per calcolare le emissioni di gas a effetto serra evitate come indicatore di risultato, sulla base di indicatori di realizzazione, al fine di ridurre gli oneri amministrativi della rendicontazione sulla performance, in particolare per gli Stati membri.
- (21) Per garantire la coerenza, la trasparenza, la comparabilità e la responsabilità tra tutti i programmi e le attività nell'ambito del bilancio, è opportuno prevedere norme comuni in relazione alla loro valutazione da parte della Commissione, in linea con l'articolo 34, paragrafo 3, del regolamento (UE, Euratom) 2024/2509. Oltre a una valutazione retrospettiva conformemente a tale disposizione, la Commissione dovrebbe pubblicare anche una relazione intermedia di attuazione per ciascun programma o attività che utilizzi dati quantitativi e qualitativi al fine di far luce sui progressi compiuti verso il conseguimento dei loro obiettivi. Nello svolgimento delle valutazioni la Commissione dovrebbe in particolare mirare a quantificare, nella misura del possibile, il contributo agli obiettivi strategici dell'Unione, alla crescita del PIL e ai tassi di occupazione nell'Unione. In caso di sostegno ad attività di cooperazione tra Stati membri e paesi terzi, le valutazioni degli Stati membri possono riguardare anche paesi terzi. Le valutazioni dovrebbero essere effettuate con sufficiente tempestività per alimentare il processo decisionale e potrebbero riguardare programmi, attività o gruppi di attività.
- (22) L'accesso alle informazioni sul bilancio dovrebbe essere reso più semplice ed efficiente al fine di aumentare la trasparenza e la responsabilità del bilancio nonché di semplificare gli oneri amministrativi per i richiedenti e i beneficiari e, in ultima analisi, migliorare la performance del bilancio e rafforzare l'azione dell'Unione. È opportuno istituire un unico sito web apposito accessibile al pubblico ("sportello

unico") per pubblicare informazioni sull'esecuzione e sulla performance del bilancio, nonché informazioni sulle opportunità di finanziamento. Lo sportello unico si baserà, per quanto possibile, sugli strumenti esistenti, in linea con la strategia digitale della Commissione europea e con il suo approccio "riutilizzare, comprare, costruire". Dovrebbe essere di facile utilizzo e concepito in modo tale da adattarsi alle esigenze dei diversi utenti. Lo sportello unico dovrebbe inoltre disporre di altre funzioni, come la pubblicazione di dati sui destinatari e sulle operazioni sostenute dal bilancio.

- (23) Per ciascun metodo di esecuzione è opportuno chiarire l'esecuzione delle disposizioni in materia di parità di genere, nonché delle disposizioni in materia di monitoraggio della performance, rendicontazione e opportunità di finanziamento. In particolare si dovrebbe tenere conto del fatto che una parte del bilancio deve essere eseguita mediante piani elaborati e presentati dagli Stati membri, che definiscano il loro programma di riforme, investimenti e altri interventi, e mediante piani dei paesi terzi basati sulla performance. I riferimenti ai piani dei paesi terzi dovrebbero essere intesi come riferimenti solo ai paesi candidati all'adesione all'Unione, ai potenziali candidati e ai paesi del vicinato orientale. Il sostegno ad altri paesi terzi può essere fornito tramite mezzi diversi dai piani. Date le circostanze specifiche dei paesi terzi e in linea con il principio di proporzionalità, tali paesi dovrebbero beneficiare di maggiore flessibilità nell'attuazione delle pertinenti disposizioni del presente regolamento. Gli accordi con ciascun partner esecutivo dovrebbero contenere disposizioni pertinenti per attuare i diversi elementi del presente regolamento, compresa l'applicazione del quadro di tracciamento della spesa e della performance, tenendo conto, tra l'altro, della capacità di tale partner esecutivo.
- (24) Una comunicazione chiara sul sostegno dal bilancio e sui suoi risultati garantisce che i cittadini e le imprese dell'Unione sappiano in che modo sono spesi i fondi, il che aumenta la trasparenza, la sensibilizzazione e l'impegno del pubblico. È opportuno stabilire norme coerenti in materia di obblighi di informazione, comunicazione e visibilità, in particolare obblighi per i beneficiari e i partner esecutivi, gli Stati membri, i paesi terzi e le istituzioni dell'Unione, tenendo conto delle circostanze specifiche in cui il bilancio può essere eseguito. Ciò non pregiudica l'introduzione di ulteriori modalità durante la sua esecuzione, anche per quanto riguarda l'uso di marchi associati ai finanziamenti dell'UE nell'ambito dei programmi.
- (25) Al fine di adempiere ai rispettivi obblighi a norma del presente regolamento, del regolamento finanziario e della normativa settoriale, in particolare per quanto riguarda il monitoraggio, la rendicontazione, la comunicazione, la pubblicazione, la valutazione, la gestione finanziaria, le verifiche e gli audit e, se del caso, per determinare l'ammissibilità dei partecipanti, è necessario raccogliere e trattare diverse categorie di dati personali relativi ai soggetti coinvolti nell'esecuzione del bilancio dell'Unione, in modo da consentire, tra l'altro, l'individuazione di tali soggetti, il calcolo di indicatori di performance adeguati e la valutazione del conseguimento degli obiettivi nei settori pertinenti.
- (26) È opportuno delegare alla Commissione il potere di adottare atti conformemente all'articolo 290 TFUE per quanto riguarda, ove necessario: la modifica dell'elenco dei settori di intervento e degli indicatori di performance di cui all'allegato I del presente regolamento; la modifica dei codici relativi alla dimensione territoriale di cui all'allegato II; la modifica degli obiettivi di spesa specifici per il clima e l'ambiente di cui all'allegato III; la modifica dell'elenco dei programmi pertinenti per la parità di genere di cui all'allegato IV del presente regolamento; la modifica dell'allegato V del presente regolamento in materia di informazione, comunicazione e visibilità; e la

modifica della disposizione relativa allo sportello unico. È di particolare importanza che durante i lavori preparatori la Commissione svolga adeguate consultazioni, anche a livello di esperti, nel rispetto dei principi stabiliti nell'accordo interistituzionale "Legiferare meglio" del 13 aprile 2016¹⁸. In particolare, al fine di garantire la parità di partecipazione alla preparazione degli atti delegati, il Parlamento europeo e il Consiglio ricevono tutti i documenti contemporaneamente agli esperti degli Stati membri, e i loro esperti hanno sistematicamente accesso alle riunioni dei gruppi di esperti della Commissione incaricati della preparazione di tali atti delegati.

- (27) Il presente regolamento dovrebbe applicarsi a decorrere dall'inizio dell'applicazione del QFP 2028-2034 il [1° gennaio 2028],

HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Capo 1

Disposizioni generali

Articolo 1

Oggetto

1. Il presente regolamento istituisce un quadro di tracciamento della spesa di bilancio e della performance del bilancio, comprese le norme sul monitoraggio di tutta la spesa di bilancio, sul monitoraggio e la rendicontazione della performance dei programmi e delle attività dell'Unione, nonché le norme per la valutazione di tali programmi e attività.
2. Il presente regolamento stabilisce inoltre norme volte a garantire un'applicazione uniforme dei principi "non arrecare un danno significativo" e della parità di genere di cui rispettivamente all'articolo 33, paragrafo 2, lettere d) e f), del regolamento (UE, Euratom) 2024/2509, laddove possibile e opportuno, in linea con i principi dell'economia, dell'efficienza e dell'efficacia di cui all'articolo 33, paragrafo 1, di tale regolamento, nonché con altri principi orizzontali relativi alle condizioni di lavoro e di occupazione, al clima e alla biodiversità. Il presente regolamento stabilisce inoltre disposizioni orizzontali applicabili a tutti i programmi e a tutte le attività dell'Unione, quali le norme per l'istituzione di uno sportello unico di cui all'articolo 12 del presente regolamento e le norme in materia di informazione, comunicazione e visibilità.

Articolo 2

Definizioni

Ai fini del presente regolamento si applicano le definizioni seguenti:

- 1) "operazione": una delle seguenti:
 - a) un progetto, un'azione o un gruppo di progetti o azioni che attuano una o più attività;
 - b) nel contesto degli strumenti finanziari e delle garanzie di bilancio, l'importo dei finanziamenti rimborsabili forniti ai destinatari finali e sostenuti dal bilancio dell'Unione;

¹⁸ GU L 123 del 12.5.2016, pag. 1.

- c) nel contesto della politica agricola comune, un pagamento concesso agli agricoltori nell'ambito di interventi di sostegno al reddito basati sulla superficie e sugli animali;
- 2) "attività": l'iniziativa specifica intrapresa per contribuire al conseguimento di un obiettivo fissato, che può corrispondere a una misura contenuta nei piani elaborati dagli Stati membri o dai paesi terzi;
 - 3) "misura": una riforma, un investimento o qualsiasi altro intervento incluso nei piani elaborati dagli Stati membri o dai paesi terzi, che può consistere in una o più attività;
 - 4) "piano": il documento che stabilisce le misure, elaborato dagli Stati membri ("piani degli Stati membri") o elaborato dai paesi candidati all'adesione all'Unione, dai potenziali candidati e dai paesi del vicinato orientale ("piani dei paesi terzi");
 - 5) "settore di intervento": una categoria standardizzata e predefinita utilizzata per classificare le attività sostenute;
 - 6) "traguardo qualitativo": traguardo qualitativo quale definito nel regolamento .../... [piani di partenariato nazionale e regionale];
 - 7) "traguardo quantitativo": traguardo quantitativo quale definito nel regolamento .../... [piani di partenariato nazionale e regionale];
 - 8) "indicatore di realizzazione": un indicatore quantitativo di performance che monitora ciò che è prodotto o sostenuto direttamente dall'attuazione di un'attività;
 - 9) "indicatore di risultato": un indicatore quantitativo di performance che monitora gli effetti diretti delle attività sostenute;
 - 10) "coefficienti dell'UE": il sistema di coefficienti a tre livelli (0 %, 40 %, 100 %) applicati per misurare il contributo di ciascun intervento di bilancio alle politiche;
 - 11) "promotore": una persona giuridica (società, organizzazione, organismo pubblico) che svolge o intende svolgere operazioni di potenziale interesse per gli investitori;
 - 12) "partner consultivo": controparte ammissibile, quale un'istituzione finanziaria o altra entità, con la quale la Commissione ha concluso un accordo di consulenza per l'attuazione di una o più iniziative di consulenza, diverse dalle iniziative di consulenza attuate mediante fornitori esterni di servizi incaricati dalla Commissione o tramite agenzie esecutive.

Articolo 3 **Obiettivi**

Il presente regolamento mira a rafforzare la progettazione, il monitoraggio e l'attuazione delle priorità strategiche dell'Unione, a ridurre gli oneri amministrativi e ad aumentare la trasparenza:

- a) istituendo un sistema uniforme di tracciamento della spesa di bilancio;
- b) istituendo un sistema uniforme in tutto il bilancio per monitorare, rendicontare e valutare l'esecuzione del bilancio attraverso programmi e attività e contribuire a misurarne la performance complessiva;
- c) armonizzando e razionalizzando la rendicontazione delle informazioni sulla performance;

- d) armonizzando l'applicazione dei principi orizzontali tra tutti i programmi e le attività, laddove possibile e opportuno;
- e) stabilendo le modalità per fornire informazioni sulla performance del bilancio, sulle opportunità di finanziamento disponibili nell'ambito del bilancio e altre informazioni di interesse pubblico relative all'esecuzione del bilancio.

Capo 2

Principi orizzontali

Articolo 4

Clima e biodiversità

1. Il contributo al clima e alla biodiversità proveniente dal bilancio è monitorato mediante il quadro di tracciamento della spesa di bilancio e della performance del bilancio di cui all'articolo 8, anche mediante i coefficienti dell'UE.
2. I programmi e le attività sono attuati al fine di conseguire un obiettivo generale di spesa pari ad almeno il 35 % dell'importo totale del bilancio destinato all'azione per il clima e agli obiettivi ambientali ("obiettivo di spesa per il clima e l'ambiente") nell'intero quadro finanziario pluriennale 2028-2034, calcolato utilizzando il coefficiente più elevato tra mitigazione dei cambiamenti climatici, adattamento e resilienza ai cambiamenti climatici e ambiente del quadro di cui al paragrafo 1. La spesa per la difesa e la sicurezza è esclusa dalla base di calcolo dell'obiettivo di spesa per il clima e l'ambiente.
3. I programmi e gli strumenti dell'UE contribuiscono al conseguimento dell'obiettivo di spesa per il clima e l'ambiente di cui al paragrafo 2. Il contributo specifico di alcuni programmi e strumenti dell'UE figura nell'allegato III.
4. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 20 al fine di adeguare i livelli degli obiettivi di spesa per il clima e l'ambiente definiti nell'allegato III per tenere conto degli sviluppi durante l'attuazione dei programmi, compreso il conseguimento insufficiente o eccessivo dei traguardi, o per riflettere nuove priorità nell'ambito dell'attuazione dei programmi.
5. In caso di progressi insufficienti verso il conseguimento dell'obiettivo di spesa per il clima e l'ambiente in uno o più dei pertinenti programmi, le istituzioni, conformemente alle loro responsabilità e alla legislazione in materia, si consulteranno in merito alle misure appropriate da adottare per garantire che la spesa dell'Unione in relazione agli obiettivi climatici e ambientali per il quadro finanziario pluriennale 2028-2034 corrisponda almeno al 35 % dell'importo totale del bilancio dell'Unione.

Articolo 5

"Non arrecare un danno significativo" agli obiettivi ambientali

1. Un'applicazione semplificata del principio "non arrecare un danno significativo" di cui all'articolo 33, paragrafo 2, lettera d), del regolamento (UE, Euratom) 2024/2509 è agevolata da un unico documento di orientamento semplice ("orientamenti sull'applicazione del principio 'non arrecare un danno significativo'").
2. Gli orientamenti di cui al paragrafo 1 stabiliscono principi e criteri generali e, laddove necessario, criteri specifici a livello dei pertinenti settori strategici.

Gli orientamenti operano una distinzione, in particolare, tra i settori strategici o le attività che sono sempre considerati in linea con il principio "non arrecare un danno significativo" e gli ambiti strategici o le attività che si ritiene arrechino un danno significativo a uno o più obiettivi ambientali e che pertanto non possono essere finanziati dal bilancio dell'UE.

Gli orientamenti della Commissione tengono conto della necessità di conseguire gli obiettivi stabiliti dai programmi o dagli strumenti pertinenti in linea con le priorità politiche dell'Unione, della necessità di evitare di ripetere le prescrizioni previste dalla legislazione vigente dell'UE, degli elevati livelli di protezione della salute umana e dell'ambiente previsti dalla legislazione vigente dell'UE, degli oneri amministrativi e di rendicontazione a carico delle autorità e dei beneficiari e del principio di proporzionalità.

La proporzionalità è garantita in particolare tenendo conto delle dimensioni di un'attività, dei suoi impatti climatici e ambientali e delle caratteristiche territoriali delle regioni in cui si svolgono le attività o del fatto che esse possano svolgersi in paesi terzi.

3. Gli orientamenti di cui al paragrafo 1 individuano inoltre i casi in cui l'applicazione del principio "non arrecare un danno significativo" potrebbe non essere possibile o opportuna, come le situazioni di crisi, comprese le emergenze derivanti da catastrofi naturali, o altri motivi di rilevante interesse pubblico.

A tale riguardo, si ritiene in particolare che non sia possibile o opportuno applicare il principio "non arrecare un danno significativo" in relazione alle attività di difesa e sicurezza.

Articolo 6 **Politiche sociali**

1. Il contributo alle politiche sociali all'interno dell'Unione proveniente dal bilancio è monitorato mediante il quadro di tracciamento della spesa di bilancio e della performance del bilancio di cui all'articolo 8, anche mediante i coefficienti dell'UE.
2. I programmi e le attività, laddove possibile e opportuno in conformità della pertinente normativa settoriale, sono attuati per conseguire gli obiettivi stabiliti nel rispetto delle condizioni di lavoro e di occupazione previste dal diritto nazionale applicabile, dal diritto dell'Unione, dalle convenzioni dell'OIL e dai contratti collettivi, conformemente all'articolo 33, paragrafo 2, lettera e), del regolamento (UE, Euratom) 2024/2509.

Articolo 7 **Parità di genere**

1. I programmi e le attività volti a sostenere la parità di genere conformemente all'articolo 33, paragrafo 2, lettera f), del regolamento (UE, Euratom) 2024/2509 sono specificati nell'allegato IV del presente regolamento.

Tutti i programmi e le attività prestano particolare attenzione a garantire, per quanto possibile, l'equilibrio di genere in seno ai comitati di valutazione e ad altri organismi consultivi pertinenti quali comitati, gruppi di esperti e comitati di monitoraggio.

2. Ai fini della metodologia di integrazione della parità di genere di cui all'articolo 33, paragrafo 2, lettera f), del regolamento (UE, Euratom) 2024/2509, le attività del

bilancio rientrano in una delle seguenti categorie, con i corrispondenti punteggi in relazione alla parità di genere:

- a) attività con la parità di genere come obiettivo principale ("punteggio in relazione alla parità di genere 2");
- b) attività con la parità di genere come obiettivo importante e deliberato, ma non come obiettivo principale ("punteggio in relazione alla parità di genere 1");
- c) attività che si prevede non apporteranno alcun contributo sostanziale alla parità di genere ("punteggio in relazione alla parità di genere 0").

Le attività di cui al secondo comma sono categorizzate facendo riferimento all'elenco di settori di intervento di cui all'allegato I.

3. La Commissione fornisce orientamenti tecnici sulla metodologia di cui al paragrafo 2 per determinare le categorie e i corrispondenti punteggi in relazione alla parità di genere al fine di garantire la coerenza tra tutti i programmi.
4. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 20 al fine di modificare l'allegato IV.

Capo 3

Quadro di tracciamento della spesa di bilancio e della performance del bilancio, monitoraggio e rendicontazione, valutazione e trasparenza

Articolo 8

Quadro di tracciamento della spesa di bilancio e della performance del bilancio

1. Il quadro di tracciamento della spesa di bilancio e della performance del bilancio si basa sugli elementi seguenti:
 - a) un unico elenco di settori di intervento;
 - b) coefficienti dell'UE, assegnati ai settori di intervento per determinare il loro contributo alle politiche;
 - c) per ciascun settore di intervento, indicatori di performance costituiti sia da indicatori di realizzazione sia da indicatori di risultato, a norma dell'articolo 33, paragrafo 3, del regolamento (UE, Euratom) 2024/2509.

Gli elementi di cui al primo comma figurano nell'allegato I.

Per le attività nell'Unione, il quadro di tracciamento della spesa di bilancio e della performance del bilancio comprendono anche i codici relativi alla dimensione territoriale di cui all'allegato II.

2. Alle attività finanziate dal bilancio è assegnato il settore di intervento che più si avvicina alla sostanza dell'attività finanziata. L'ammissibilità di un'attività nell'ambito del bilancio si basa esclusivamente sulla normativa settoriale e non è limitata dalla definizione dei settori di intervento, che sono stabiliti unicamente ai fini del tracciamento della spesa di bilancio e del monitoraggio della performance del bilancio.
3. La Commissione può precisare ulteriormente la definizione degli indicatori di performance di cui al paragrafo 1, primo comma, lettera c).

4. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 20 al fine di modificare gli allegati I e II.

Articolo 9

Monitoraggio e rendicontazione della performance del bilancio

1. La Commissione monitora l'attuazione dei programmi e delle attività finanziati dal bilancio secondo tutti i metodi di esecuzione del bilancio, per valutare i progressi compiuti verso il conseguimento dei loro obiettivi conformemente agli indicatori di performance di cui all'articolo 8, paragrafo 1, primo comma, lettera c). I dati sono raccolti in modo efficiente, efficace e tempestivo. A tale scopo ai destinatari dei finanziamenti dell'Unione sono imposti obblighi di rendicontazione proporzionati. I dati sono raccolti regolarmente e conservati elettronicamente.
2. La Commissione informa annualmente il Parlamento europeo e il Consiglio in merito al livello di attuazione dei programmi e delle attività, nonché ai progressi compiuti verso il conseguimento degli obiettivi del programma, conformemente all'articolo 41, paragrafo 3, primo comma, lettera h), e all'articolo 253, paragrafo 1, lettera e), del regolamento (UE, Euratom) 2024/2509.

Articolo 10

Valutazioni della Commissione

1. La Commissione effettua valutazioni conformemente all'articolo 34, paragrafo 3, del regolamento (UE, Euratom) 2024/2059 per esaminare l'efficacia, l'efficienza, la pertinenza, la coerenza e il valore aggiunto dell'Unione di ciascun programma o attività. In relazione alla politica agricola comune, tali valutazioni riguardano anche le misure attuate conformemente al regolamento (UE) n. 1308/2013¹⁹.
2. La Commissione pubblica una relazione di attuazione per ciascun programma o attività entro quattro anni dall'inizio della sua attuazione.
3. La Commissione effettua una valutazione retrospettiva per valutare la performance del programma o dell'attività al più tardi tre anni dopo la fine del periodo di programmazione di ciascun programma o attività.

Articolo 11

Valutazioni degli Stati membri in regime di gestione concorrente

1. Per il bilancio dell'Unione eseguito in regime di gestione concorrente, gli Stati membri effettuano valutazioni relative a criteri quali l'efficacia, l'efficienza, la pertinenza e la coerenza al fine di migliorare la qualità della progettazione e dell'attuazione delle misure e di individuare le strozzature e le modalità per accelerarne l'attuazione. Le valutazioni possono contemplare anche altri criteri pertinenti, quali l'inclusività, la visibilità e il valore aggiunto europeo.
2. Gli Stati membri effettuano valutazioni per analizzare l'impatto delle misure attuate in regime di gestione concorrente mediante tecniche quantitative, compresi approcci controfattuali e risultati della progettazione sperimentale, se del caso, al più tardi due anni dopo la fine del periodo di programmazione.

¹⁹ Regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 671).

3. Entro tre anni dall'inizio della loro attuazione, gli Stati membri effettuano almeno una valutazione intermedia che copra la totalità dei loro piani.
4. Gli Stati membri elaborano una tabella di marcia per la valutazione e la presentano al comitato di sorveglianza competente e alla Commissione entro un anno dall'approvazione dei propri piani.
5. Gli Stati membri affidano le valutazioni a esperti indipendenti dal punto di vista funzionale.
6. Gli Stati membri provvedono a che siano istituite le procedure necessarie per la produzione e la raccolta dei dati necessari alle valutazioni.
7. Tutte le valutazioni sono pubblicate sul sito web di cui all'articolo 12, paragrafo 1.

Articolo 12

Trasparenza – sportello unico

1. Entro il [data] la Commissione istituisce un sito web apposito accessibile al pubblico ("sportello unico"), dal contenuto diviso in sezioni e con le funzioni seguenti:
 - a) illustrare i progressi dell'esecuzione finanziaria e della performance del bilancio;
 - b) fornire le informazioni di cui all'articolo 38 e all'articolo 142, paragrafo 1, del regolamento (UE, Euratom) 2024/2509;
 - c) fornire informazioni sulle operazioni finanziate dal bilancio, tenendo debitamente conto di considerazioni di riservatezza e sicurezza, ad eccezione del sostegno fornito mediante strumenti finanziari o garanzie di bilancio per un importo inferiore a 500 000 EUR;
 - d) fornire informazioni sulle operazioni che hanno ricevuto menzioni speciali o un marchio di eccellenza e che cercano sostegno, finanziamenti o investitori alternativi o aggiuntivi;
 - e) fornire informazioni sugli inviti a manifestare interesse, sugli inviti a presentare proposte e sui bandi di gara in corso e futuri finanziati dal bilancio;
 - f) fornire ai promotori un canale per presentare le operazioni a potenziali investitori;
 - g) fornire un accesso centralizzato ai servizi di consulenza e di sostegno alle imprese finanziati dal bilancio.
2. Per quanto riguarda la funzione di cui al paragrafo 1, lettera a), del presente articolo, lo sportello unico contiene, a seconda del caso, informazioni sugli elementi seguenti:
 - a) informazioni sulle attività finanziate dal bilancio, compresi i progressi dell'esecuzione finanziaria e della performance, ripartite per programma e per capitolo del piano dello Stato membro, se del caso;
 - b) informazioni sulla performance aggregata ripartite per programma e settore di intervento, utilizzando i pertinenti indicatori di performance di cui all'articolo 8, paragrafo 1, primo comma, lettera c), del presente regolamento;
 - c) informazioni sul contributo alle politiche di cui all'articolo 8, paragrafo 1, primo comma, lettera b), del presente regolamento ripartite per programma;
 - d) operazioni finanziate dal bilancio;

- e) per le attività attuate direttamente dalla Commissione, in particolare il livello di partecipazione a ciascun invito a presentare proposte, il numero di proposte, il loro punteggio medio e la percentuale di proposte al di sopra e al di sotto delle soglie di qualità;
 - f) informazioni di cui all'articolo 41, paragrafo 3, primo comma, lettera h), e all'articolo 253, paragrafo 1, lettera e), del regolamento (UE, Euratom) 2024/2509.
3. Per quanto riguarda la funzione di cui al paragrafo 1, lettera c), del presente articolo, lo sportello unico contiene, in relazione alle operazioni finanziate mediante piani degli Stati membri, le informazioni di cui all'articolo 63, paragrafo 1, lettera e), del regolamento .../... [piani di partenariato nazionale e regionale].
4. Per quanto riguarda la funzione di cui al paragrafo 1, lettera e), del presente articolo, lo sportello unico contiene, se del caso, informazioni sugli elementi seguenti:
- a) oggetto dell'invito, compresa una breve descrizione;
 - b) zona geografica interessata dall'invito;
 - c) tipo di partecipanti ammissibili;
 - d) importo totale del sostegno per l'invito e valuta;
 - e) data di apertura e chiusura dell'invito;
 - f) link alla piattaforma online in cui l'invito è stato o sarà pubblicato.
5. Lo sportello unico è aggiornato periodicamente.
6. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 20 al fine di modificare il presente articolo.

Capo 4

Esecuzione

Articolo 13

Esecuzione mediante piani degli Stati membri o dei paesi terzi – principio "non arrecare un danno significativo" e parità di genere

1. Ciascuno Stato membro o paese terzo fornisce una valutazione per quanto riguarda il principio "non arrecare un danno significativo" per ciascuna attività nei propri piani conformemente agli orientamenti di cui all'articolo 5, salvo se esentato dagli stessi.
2. In deroga al primo paragrafo, nel caso di un'attività per la quale l'applicazione del principio "non arrecare un danno significativo" possa non essere possibile o opportuna, ciascuno Stato membro o paese terzo fornisce una giustificazione in linea con gli orientamenti di cui all'articolo 5.
3. Ciascuno Stato membro o paese terzo fornisce una valutazione della parità di genere per ciascuna attività nei propri piani come specificato di seguito:
- a) fornisce una spiegazione del modo in cui le attività previste dai piani dovrebbero contribuire alla parità di genere;
 - b) assegna a ciascuna attività il punteggio di genere appropriato tra quelli di cui all'articolo 7, paragrafo 2, e fornisce una giustificazione adeguata.

La parità di genere è inoltre inclusa tra i criteri utilizzati per la valutazione delle proposte, laddove possibile e opportuno.

4. La valutazione di cui ai paragrafi da 1 a 3 è fornita al momento della presentazione dei piani. Se in quel momento non è possibile fornire una valutazione della parità di genere, si ritiene che l'attività non apporti un contributo sostanziale alla parità di genere e le è pertanto assegnato un punteggio 0. Lo Stato membro o il paese terzo interessato può rivedere tale punteggio ogniqualvolta presenti una modifica dei propri piani.
5. Il rispetto degli obblighi di cui ai paragrafi da 1 a 3 del presente regolamento da parte di ciascun piano o modifica presentati da uno Stato membro o da un paese terzo è soggetto a una valutazione conformemente alla pertinente normativa settoriale.

Articolo 14

Esecuzione mediante piani degli Stati membri – monitoraggio e rendicontazione della performance

1. Ciascuno Stato membro dispone di un sistema di monitoraggio e rendicontazione per consentire il monitoraggio della performance e la trasmissione automatizzata delle informazioni sulla base degli elementi pertinenti del quadro di tracciamento della spesa di bilancio e della performance del bilancio di cui all'articolo 8, paragrafo 1. Gli Stati membri mettono tali informazioni a disposizione della Commissione in modo interoperabile attraverso il sistema elettronico per lo scambio di dati tra gli Stati membri e la Commissione di cui all'allegato XVI del regolamento .../... [piani di partenariato nazionale e regionale – SFC 2028].
2. Ciascun piano presentato da uno Stato membro ed eventuali modifiche comprendono, per ogni misura, la proposta di assegnazione di almeno un settore di intervento di cui all'allegato I e, per ciascun settore di intervento assegnato a tale misura, gli indicatori di performance seguenti, a seconda del caso, previo accordo della Commissione:
 - a) un indicatore di realizzazione che definisce il traguardo qualitativo o quantitativo finale per tale misura e che è selezionato dall'allegato I, corrispondente al settore di intervento assegnato o, se del caso, a un altro settore di intervento o, in casi debitamente giustificati e d'intesa con la Commissione, a un indicatore di realizzazione non incluso nell'allegato I;
 - b) uno o più indicatori di risultato corrispondenti al settore di intervento della misura di cui all'allegato I, se disponibili.

Non sono definiti altri indicatori di realizzazione diversi da quello di cui alla lettera a).

Se come indicatore di risultato è assegnato "emissioni di gas a effetto serra evitate", lo Stato membro assegna anche un secondo indicatore di risultato, se disponibile nello stesso settore di intervento.

Se lo Stato membro ha proposto un indicatore di realizzazione non incluso nell'allegato I per definire un traguardo qualitativo o quantitativo finale per tale misura, e se l'allegato I non fornisce alcun indicatore di risultato corrispondente al settore di intervento della misura, lo Stato membro assegna un indicatore di risultato tra gli indicatori di risultato corrispondenti ad altri settori di intervento di cui

all'allegato I o, in via eccezionale, assegna un indicatore di risultato non incluso nell'allegato I d'intesa con la Commissione.

3. Ciascun piano fornisce il valore di riferimento e un valore stimato per l'indicatore di risultato assegnato a ciascuna misura conformemente al paragrafo 2, compreso l'anno previsto di conseguimento di tale valore. Per il sostegno al reddito basato sulla superficie e sugli animali nell'ambito della politica agricola comune, tale valore stimato non è cumulativo e corrisponde al valore massimo raggiunto durante il periodo di programmazione.

Lo Stato membro può aggiornare tale valore stimato nel corso della revisione intermedia o di qualsiasi modifica del piano.

4. Ciascun piano presentato da uno Stato membro ed eventuali modifiche comprendono anche, per ogni misura, una proposta di assegnazione di almeno un codice relativo alla dimensione territoriale di cui all'allegato II, parte 1, e l'ubicazione NUTS2 a norma dell'allegato II, parte 4. Se pertinenti e disponibili, gli Stati membri propongono anche codici relativi alla dimensione territoriale di cui all'allegato II, parte 2 e/o parte 3.
5. Gli Stati membri mettono a disposizione della Commissione le informazioni sui progressi compiuti nell'indicatore di realizzazione selezionato conformemente all'articolo 59, paragrafo 1, lettera a), del regolamento .../... [piani di partenariato nazionale e regionale] e sui risultati effettivi della misura rispetto al valore stimato dell'indicatore di risultato assegnato a tale misura. Le informazioni sull'indicatore di risultato sono aggiornate entro il 15 febbraio di ogni anno, fino al 2037.

Articolo 15

Esecuzione mediante piani dei paesi terzi – monitoraggio e rendicontazione della performance

1. Per ciascuna misura di un piano dei paesi terzi la Commissione assegna almeno un settore di intervento di cui all'allegato I e, nella misura del possibile, garantisce che, nei propri piani, i paesi terzi utilizzino gli indicatori di performance di cui all'articolo 8, paragrafo 1, primo comma, lettera c). La Commissione formula osservazioni o, se necessario, chiede informazioni supplementari. Gli accordi conclusi con il paese terzo interessato prevedono l'obbligo per il paese terzo di fornire le informazioni supplementari richieste e di rivedere, se necessario, gli indicatori di performance proposti.
2. I piani contengono disposizioni opportune sulla rendicontazione dei dati sulla performance e sulla trasmissione elettronica alla Commissione dei dati di monitoraggio sottostanti.

Articolo 16

Esecuzione in regime di gestione diretta

1. Nell'esecuzione del bilancio conformemente all'articolo 62, paragrafo 1, primo comma, lettera a), del regolamento (UE, Euratom) 2024/2509, la Commissione garantisce il rispetto dei requisiti di cui all'articolo 33, paragrafo 2, lettere d), e) e f), di tale regolamento. In particolare la parità di genere è inclusa tra i criteri utilizzati per la valutazione delle proposte, laddove possibile e opportuno.

2. Nell'elaborare il programma di lavoro ai sensi dell'articolo 110 del regolamento (UE, Euratom) 2024/2509, la Commissione definisce gli ambiti delle attività ammissibili in modo da consentire l'assegnazione di almeno un settore di intervento a ciascun ambito.
3. Gli obblighi di rendicontazione imposti ai destinatari dei fondi dell'Unione sono proporzionati e mirano a garantire che i dati per il monitoraggio dell'attuazione e dei risultati siano raccolti in modo efficiente, efficace e tempestivo.

Articolo 17

Esecuzione in regime di gestione indiretta

1. Nel valutare e concordare le azioni di persone o entità che devono essere finanziate in regime di gestione indiretta e che eseguono i fondi dell'Unione e le garanzie di bilancio a norma dell'articolo 62, paragrafo 1, primo comma, lettera c), del regolamento (UE, Euratom) 2024/2509, la Commissione garantisce che tali azioni siano conformi ai requisiti di cui all'articolo 33, paragrafo 2, lettere d), e) e f), di tale regolamento.
2. Gli accordi firmati tra la Commissione e persone o entità che eseguono i fondi e le garanzie di bilancio dell'Unione a norma dell'articolo 62, paragrafo 1, primo comma, lettera c), del regolamento (UE, Euratom) 2024/2509 contengono opportune disposizioni riguardanti:
 - a) la rendicontazione dei dati sulla performance di cui all'articolo 158, paragrafo 7, del regolamento (UE, Euratom) 2024/2509 nell'ambito della relazione di cui all'articolo 158, paragrafo 1, primo comma, lettera a), di tale regolamento;
 - b) la trasmissione per via elettronica alla Commissione delle informazioni con gli elementi pertinenti di cui all'articolo 12, paragrafo 4, del presente regolamento in relazione agli inviti a manifestare interesse, agli inviti a presentare proposte e ai bandi di gara, entro il giorno della pubblicazione degli stessi;
 - c) qualsiasi altra informazione ritenuta importante dalla Commissione per l'attuazione del programma.
3. Gli obblighi di rendicontazione imposti ai destinatari dei fondi dell'Unione, comprese le persone o le entità che eseguono i fondi dell'Unione a norma dell'articolo 62, paragrafo 1, primo comma, lettera c), del regolamento (UE, Euratom) 2024/2509, sono proporzionati e mirano a garantire che i dati per monitorare l'attuazione e i risultati siano raccolti in modo efficiente, efficace e tempestivo.

Capo 5

Comunicazione, protezione dei dati personali e disposizioni finali

Articolo 18

Informazione, comunicazione e visibilità

1. I beneficiari, le persone o le entità che eseguono i fondi dell'Unione e le garanzie di bilancio a norma dell'articolo 62, paragrafo 1, primo comma, lettera c), del regolamento (UE, Euratom) 2024/2509, gli organismi che attuano gli strumenti finanziari nell'ambito dei piani e i partner consultivi rendono nota l'origine di tali fondi dell'Unione e garantiscono la visibilità del sostegno dell'Unione, a seconda del

caso, in particolare quando promuovono le azioni e i relativi risultati, fornendo informazioni mirate coerenti, efficaci e proporzionate a pubblici diversi, tra cui i media e il vasto pubblico, e fornendo tali informazioni attraverso la stampa o materiale di comunicazione, siti web e altri canali digitali, eventi e attività di sensibilizzazione, nonché altre azioni di comunicazione e visibilità.

Tale obbligo non si applica ai beneficiari di interventi basati sulla superficie e sugli animali nell'ambito della politica agricola comune.

2. Le persone o le entità che attuano gli strumenti finanziari e le garanzie di bilancio a norma dell'articolo 62, paragrafo 1, primo comma, lettera c), del regolamento (UE, Euratom) 2024/2509 e gli organismi che attuano gli strumenti finanziari nell'ambito dei piani impongono ai loro intermediari finanziari di rendere nota l'origine di tali fondi e di informarne i destinatari finali, e garantiscono la visibilità del sostegno dell'Unione rendendo tali informazioni chiaramente visibili negli accordi con essi firmati. Quando selezionano soggetti che forniscono servizi di consulenza e di sostegno alle imprese, i partner consultivi provvedono affinché tali soggetti informino le persone che beneficiano di tali servizi del fatto che sono stati finanziati dall'Unione e rendono tali informazioni chiaramente visibili negli accordi con essi firmati.
3. Per adempiere all'obbligo di cui ai paragrafi 1 e 2, è utilizzato l'emblema dell'Unione ed è esposta una dichiarazione di finanziamento che recita "Con il sostegno dell'Unione europea" o, per le azioni esterne, "In partenariato con l'Unione europea" quando si svolgono azioni di informazione, comunicazione e visibilità, conformemente all'allegato V. L'emblema dell'Unione e la dichiarazione di finanziamento figurano, in particolare, nel materiale di stampa o di comunicazione, nei siti web e in altri media digitali.

Per le operazioni, diverse dagli strumenti finanziari o dalle garanzie di bilancio, che comportano investimenti in beni materiali il cui costo totale supera 100 000 EUR, sono esposti targhe o cartelloni permanenti chiaramente visibili al pubblico, in cui compaiono l'emblema dell'Unione e la dichiarazione di finanziamento di cui al primo comma, non appena inizia l'attuazione materiale dell'operazione o quando sono installate le attrezzature acquistate e fintanto che il bene materiale è in uso.

4. La Commissione conduce azioni e campagne di informazione, visibilità e comunicazione relative alle politiche, alle priorità, alle azioni e ai risultati dell'Unione rivolte a pubblici diversi, tra cui i media e il vasto pubblico. Le risorse finanziarie destinate ai programmi e alle attività contribuiscono anche alla comunicazione istituzionale in merito alle priorità politiche dell'Unione.
5. Gli Stati membri garantiscono l'informazione, la comunicazione e la visibilità del sostegno e dei risultati conseguiti dai fondi dell'Unione e comunicano ai cittadini attraverso il sito web di cui all'articolo 64, paragrafo 1, del regolamento .../... [piani di partenariato nazionale e regionale], conformemente ai requisiti di cui al presente articolo, tranne quando il diritto dell'Unione o quello nazionale escludono la pubblicazione per ragioni di sicurezza, ordine pubblico o indagini penali. La pubblicazione dei dati personali è conforme alle norme in materia di protezione dei dati personali di cui al regolamento (UE) 2016/679²⁰.

²⁰ Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera

6. Gli Stati membri nominano un coordinatore della comunicazione che è responsabile delle azioni generali di informazione, comunicazione e trasparenza in relazione al sostegno ricevuto dal bilancio eseguito nel loro territorio, garantendo il coordinamento con le autorità di gestione pertinenti e mantenendo i contatti con la Commissione e le sue rappresentanze, gli uffici di collegamento del Parlamento europeo, i centri Europe Direct e altre reti pertinenti, organizzazioni di istruzione e di ricerca nonché altri partner pertinenti. La Commissione gestisce la rete composta dai coordinatori della comunicazione e da rappresentanti della Commissione per lo scambio di informazioni in merito ad attività di comunicazione e visibilità.
7. Anche i paesi terzi che attuano azioni esterne finanziate dall'UE garantiscono la visibilità del sostegno dell'UE. In caso di esecuzione mediante piani dei paesi terzi, questi vi includono un piano di comunicazione e visibilità per il pubblico locale dei beneficiari.
8. Qualora considerazioni di sicurezza o un'urgente necessità in una situazione di crisi possano rendere opportuno o necessario limitare o adeguare le attività di comunicazione e visibilità in alcuni paesi terzi o parti di essi, il pubblico destinatario e gli strumenti, i prodotti e i canali da utilizzare a fini di visibilità nella promozione di una determinata azione sono determinati caso per caso, d'intesa con la Commissione.
9. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 20 al fine di attuare, modificare o integrare l'allegato V.

Articolo 19

Trattamento dei dati personali

1. Gli Stati membri e la Commissione sono autorizzati a trattare i dati personali solo se necessario al fine di adempiere ai rispettivi obblighi a norma del presente regolamento e del regolamento .../... [piani di partenariato nazionale e regionale], in particolare per quanto riguarda il monitoraggio, la rendicontazione, la comunicazione, la pubblicazione, la valutazione, la gestione finanziaria, le verifiche e gli audit e, se del caso, al fine di determinare l'ammissibilità dei partecipanti.
2. Fatto salvo il paragrafo 1, possono essere trattati in particolare i dati personali seguenti:
 - a) per le finalità di cui al paragrafo 1, i dati necessari all'identificazione delle persone interessate (nome, cognome, data di nascita, numero di identificazione nazionale, codice di sicurezza sociale);
 - b) ai fini del monitoraggio, i dati necessari per il calcolo degli indicatori di performance conformemente all'allegato I del presente regolamento;
 - c) ai fini della valutazione, ulteriori dati personali sulla situazione occupazionale, sull'istruzione, sulle competenze e sulle caratteristiche sociodemografiche delle persone fisiche che beneficiano dei finanziamenti dell'Unione.
3. Per le valutazioni di cui all'articolo 11, paragrafo 2, che comportano l'uso di un gruppo di controllo, per le persone appartenenti al gruppo di controllo, composto da non partecipanti con caratteristiche sociodemografiche simili a quelle dei

circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati) (GU L 119 del 4.5.2016, pag. 1).

partecipanti, possono essere trattate le stesse categorie di dati trattati per i partecipanti.

4. Le categorie particolari di dati personali di cui all'articolo 9 del regolamento (UE) 2016/679 e all'articolo 10 del regolamento (UE) 2018/1725 possono essere trattate solo al fine di determinare l'ammissibilità dei partecipanti, monitorare e valutare le operazioni che comportano sostegno a persone con disabilità e alle comunità emarginate, compresi i rom, e calcolare i valori degli indicatori di prestazione relativi ai pertinenti settori di intervento di cui all'allegato I, nonché per le verifiche e gli audit.
5. I dati personali sono raccolti direttamente dalle persone interessate o riutilizzando le informazioni conservate in registri amministrativi o statistici.
6. I dati personali sono conservati non oltre il tempo necessario a dimostrare la conformità al presente regolamento e, in nessun caso, non oltre dieci anni dalla fine dell'attività. Ai fini della valutazione, per consentire una valutazione degli impatti a lungo termine, i dati personali possono essere conservati per un periodo più lungo, ma non superiore a dodici anni.
7. L'accesso ai dati personali è consentito solo a persone autorizzate identificabili. L'autorità responsabile registra tale accesso. I registri sono revisionati ogni sei mesi. I registri sono cancellati dopo un anno dalla loro creazione. I dati personali sono forniti ai terzi di cui all'articolo 11, paragrafo 5, solo in forma pseudonimizzata o anonimizzata qualora la divulgazione di dati personali non sia necessaria per conseguire gli obiettivi del presente regolamento.
8. Quando le risorse del fondo sono eseguite conformemente all'articolo 62, paragrafo 1, primo comma, lettera a), del regolamento (UE, Euratom) 2024/2509, il titolare del trattamento è la Commissione o l'agenzia esecutiva pertinente, a seconda del caso.
9. Quando le risorse del fondo sono eseguite conformemente all'articolo 62, paragrafo 1, primo comma, lettera b), del regolamento (UE, Euratom) 2024/2509, il titolare del trattamento è l'autorità di gestione. Quando i dati raccolti dalle autorità degli Stati membri e comunicati alla Commissione sono trattati per le attività della Commissione, quest'ultima è titolare del trattamento.
10. Quando le risorse del fondo sono eseguite conformemente all'articolo 62, paragrafo 1, primo comma, lettera c), del regolamento (UE, Euratom) 2024/2509, il titolare del trattamento è l'entità responsabile dell'attuazione della rispettiva operazione. Quando i dati raccolti da tale entità e comunicati alla Commissione sono trattati per le attività della Commissione, quest'ultima è titolare del trattamento.

Articolo 20

Esercizio della delega

1. Il potere di adottare atti delegati è conferito alla Commissione alle condizioni stabilite nel presente articolo.
2. Il potere di adottare atti delegati di cui agli articoli 4, 7, 8, 12 e 18 è conferito alla Commissione per un periodo indeterminato a decorrere dal [...].
3. Le deleghe di potere di cui agli articoli 4, 7, 8, 12 e 18 possono essere revocate in qualsiasi momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio. La decisione di revoca pone fine alla delega di potere ivi specificata. Gli effetti della decisione decorrono

dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* o da una data successiva ivi specificata. Essa non pregiudica la validità degli atti delegati già in vigore.

4. Prima dell'adozione dell'atto delegato la Commissione consulta gli esperti designati da ciascuno Stato membro nel rispetto dei principi stabiliti nell'accordo interistituzionale "Legiferare meglio" del 13 aprile 2016.
5. Non appena adotta un atto delegato, la Commissione ne dà contestualmente notifica al Parlamento europeo e al Consiglio.
6. L'atto delegato adottato ai sensi degli articoli 7, 8, 12 e 18 entra in vigore solo se né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni entro il termine di un mese dalla data in cui esso è stato loro notificato o se, prima della scadenza di tale termine, sia il Parlamento europeo che il Consiglio hanno informato la Commissione che non intendono sollevare obiezioni. Tale termine è prorogato di un mese su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio.

Articolo 21

Entrata in vigore e applicazione

1. Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.
2. Esso si applica a decorrere dal 1° gennaio 2028.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il

Per il Parlamento europeo
La presidente

Per il Consiglio
Il presidente

SCHEMA FINANZIARIA E DIGITALE LEGISLATIVA

1.	CONTESTO DELLA PROPOSTA/INIZIATIVA	3
1.1.	Titolo della proposta/iniziativa	3
1.2.	Settore/settori interessati	3
1.3.	Obiettivi	3
1.3.1.	Obiettivi generali.....	3
1.3.2.	Obiettivi specifici	3
1.3.3.	Risultati e incidenza previsti	3
1.3.4.	Indicatori di prestazione	3
1.4.	La proposta/iniziativa riguarda:	4
1.5.	Motivazione della proposta/iniziativa.....	4
1.5.1.	Necessità nel breve e lungo termine, con calendario dettagliato delle fasi di attuazione dell'iniziativa.....	4
1.5.2.	Valore aggiunto dell'intervento dell'UE (che può derivare da diversi fattori, ad es. un miglior coordinamento, la certezza del diritto o un'efficacia e una complementarità maggiori). Ai fini della presente sezione, per "valore aggiunto dell'intervento dell'UE" si intende il valore derivante dall'azione dell'Unione europea che va ad aggiungersi al valore che avrebbero altrimenti generato gli Stati membri se avessero agito da soli.	4
1.5.3.	Insegnamenti tratti da esperienze analoghe.....	4
1.5.4.	Compatibilità con il quadro finanziario pluriennale ed eventuali sinergie con altri strumenti rilevanti	5
1.5.5.	Valutazione delle varie opzioni di finanziamento disponibili, comprese le possibilità di riassegnazione	5
1.6.	Durata della proposta/iniziativa e della relativa incidenza finanziaria	6
1.7.	Metodo o metodi di esecuzione del bilancio previsti.....	6
2.	MISURE DI GESTIONE	8
2.1.	Disposizioni in materia di monitoraggio e di relazioni	8
2.2.	Sistema o sistemi di gestione e di controllo	8
2.2.1.	Giustificazione del metodo o dei metodi di esecuzione del bilancio, del meccanismo o dei meccanismi di attuazione del finanziamento, delle modalità di pagamento e della strategia di controllo proposti.....	8
2.2.2.	Informazioni concernenti i rischi individuati e il sistema o i sistemi di controllo interno per ridurli	8
2.2.3.	Stima e giustificazione del rapporto costo/efficacia dei controlli (rapporto tra costi del controllo e valore dei fondi gestiti) e valutazione dei livelli di rischio di errore previsti (al pagamento e alla chiusura).....	8
2.3.	Misure di prevenzione delle frodi e delle irregolarità.....	9
3.	INCIDENZA FINANZIARIA PREVISTA DELLA PROPOSTA/INIZIATIVA.....	10

3.1.	Rubrica/rubriche del quadro finanziario pluriennale e linea/linee di bilancio di spesa interessate.....	10
3.2.	Incidenza finanziaria prevista della proposta sugli stanziamenti.....	12
3.2.1.	Sintesi dell'incidenza prevista sugli stanziamenti operativi.....	12
3.2.1.1.	Stanziamenti dal bilancio votato.....	12
3.2.1.2.	Stanziamenti da entrate con destinazione specifica esterne.....	17
3.2.2.	Risultati previsti finanziati con gli stanziamenti operativi.....	22
3.2.3.	Sintesi dell'incidenza prevista sugli stanziamenti amministrativi.....	24
3.2.3.1.	Stanziamenti dal bilancio votato.....	24
3.2.3.2.	Stanziamenti da entrate con destinazione specifica esterne.....	24
3.2.3.3.	Totale degli stanziamenti.....	24
3.2.4.	Fabbisogno previsto di risorse umane.....	25
3.2.4.1.	Finanziamento a titolo del bilancio votato.....	25
3.2.4.2.	Finanziamento a titolo di entrate con destinazione specifica esterne.....	26
3.2.4.3.	Fabbisogno totale di risorse umane.....	26
3.2.5.	Panoramica dell'incidenza prevista sugli investimenti connessi a tecnologie digitali.....	28
3.2.6.	Compatibilità con il quadro finanziario pluriennale attuale.....	28
3.2.7.	Partecipazione di terzi al finanziamento.....	28
3.3.	Incidenza prevista sulle entrate.....	29
4.	DIMENSIONI DIGITALI.....	29
4.1.	Prescrizioni di rilevanza digitale.....	30
4.2.	Dati.....	30
4.3.	Soluzioni digitali.....	31
4.4.	Valutazione dell'interoperabilità.....	31
4.5.	Misure a sostegno dell'attuazione digitale.....	32

CONTESTO DELLA PROPOSTA/INIZIATIVA

1.1. Titolo della proposta/iniziativa

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che stabilisce un quadro di tracciamento della spesa di bilancio e della performance del bilancio e altre norme per i programmi e le attività dell'Unione

1.2. Settore/settori interessati

Performance di bilancio, compresi tutti i settori strategici coperti dai programmi dell'Unione

1.3. Obiettivi

1.3.1. Obiettivi generali

L'obiettivo generale della presente iniziativa è proporre un quadro della performance semplificato, coerente e flessibile per il QFP post-2027 al fine di massimizzare la capacità di bilancio dell'UE di rispettare i principi orizzontali e valutare efficacemente la performance dei programmi di bilancio dell'UE, garantendo nel contempo l'allineamento ai requisiti del regolamento finanziario.

1.3.2. Obiettivi specifici

L'iniziativa persegue gli obiettivi specifici seguenti.

Aumentare la capacità di affrontare le priorità politiche attuali e future.

Aumentare la capacità di misurare l'impatto sul bilancio dell'UE e di orientare la gestione delle politiche e dei programmi.

Aumentare la trasparenza e l'accesso alle informazioni da parte delle autorità di bilancio degli Stati membri e dei beneficiari del bilancio dell'UE.

Ridurre di almeno il 25 % gli oneri amministrativi e i costi che interessano i beneficiari del bilancio dell'UE, gli Stati membri, i paesi terzi, i partner esecutivi e le istituzioni dell'UE.

1.3.3. Risultati e incidenza previsti

L'iniziativa dovrebbe avere un impatto sugli Stati membri, sui paesi terzi, sui partner esecutivi, sulle istituzioni e sui beneficiari dell'UE, anche consentendo di conseguire in modo efficace risultati rispetto ai principi orizzontali dell'UE quali il principio DNSH e la parità di genere, migliorando il monitoraggio e la rendicontazione della performance del bilancio dell'UE e migliorando l'accesso alle informazioni sulla performance e alle opportunità di finanziamento.

L'iniziativa dovrebbe consentire all'amministrazione degli Stati membri di risparmiare oltre 600 milioni di EUR in termini di costi amministrativi rispetto al periodo 2021-2027. Si prevedono riduzioni significative dei costi amministrativi anche per i beneficiari, come le imprese, a sostegno della competitività dei settori che beneficiano dei fondi dell'UE.

1.3.4. Indicatori di prestazione

Gli indicatori di realizzazione e di risultato allegati alla proposta di regolamento serviranno a monitorare i progressi e le realizzazioni dei programmi dell'Unione.

1.4. La proposta/iniziativa riguarda:

- una nuova azione;
- una nuova azione a seguito di un progetto pilota/un'azione preparatoria²¹;
- la proroga di un'azione esistente;
- la fusione o il riorientamento di una o più azioni verso un'altra/una nuova azione.

1.5. Motivazione della proposta/iniziativa

1.5.1. *Necessità nel breve e lungo termine, con calendario dettagliato delle fasi di attuazione dell'iniziativa*

La gestione dei programmi dell'Unione contemplati da altri atti giuridici di base è conforme ai requisiti delineati nel presente regolamento, che stabilisce requisiti orizzontali applicabili a tutti i programmi dell'Unione.

Il regolamento si applica a decorrere dal 2028 per tutta la durata del quadro finanziario pluriennale.

L'attuazione di talune disposizioni, come lo sviluppo e la diffusione del portale unico, può evolvere nel tempo.

1.5.2. *Valore aggiunto dell'intervento dell'UE (che può derivare da diversi fattori, ad es. un miglior coordinamento, la certezza del diritto o un'efficacia e una complementarità maggiori). Ai fini della presente sezione, per "valore aggiunto dell'intervento dell'UE" si intende il valore derivante dall'azione dell'Unione europea che va ad aggiungersi al valore che avrebbero altrimenti generato gli Stati membri se avessero agito da soli.*

Motivi dell'azione a livello di UE (ex ante): È essenziale disporre di un quadro della performance solido ed efficace al fine di garantire che il bilancio dell'UE produca un impatto maggiore nei settori prioritari e che i suoi effetti siano misurabili, trasparenti e in grado di promuovere un miglioramento continuo attraverso il controllo e l'apprendimento. L'articolo 322, paragrafo 1, TFUE impone l'adozione di regolamenti che stabiliscono le regole finanziarie che stabiliscono le modalità relative alla formazione e all'esecuzione del bilancio, al rendiconto e alla verifica dei conti. Il regolamento finanziario prevede inoltre che i principi del principio DNSH e della parità di genere siano presi in considerazione nella prossima generazione di programmi del QFP post-2027, laddove possibile e opportuno conformemente alle pertinenti normative settoriali. L'articolo 38 del regolamento finanziario prevede inoltre nuovi requisiti per quanto riguarda la pubblicazione delle informazioni sui destinatari e sulle operazioni del bilancio dell'UE, anche attraverso un sito web centralizzato. L'articolo 33 del regolamento finanziario prevede inoltre che gli stanziamenti siano utilizzati conformemente al principio della sana gestione finanziaria, nel rispetto dei principi di economia, efficienza, efficacia e attenzione alla performance. Richiede inoltre che gli indicatori di prestazione siano aggregabili e conformi alla norma RACER e, se del caso, disaggregati per genere.

Valore aggiunto dell'UE previsto (ex post): La definizione di un quadro della performance efficiente comporta necessariamente lo sviluppo di un approccio orizzontale a livello dell'UE in modo da massimizzare la performance degli

²¹ A norma dell'articolo 58, paragrafo 2, lettera a) o b), del regolamento finanziario.

investimenti che contribuiscono alle priorità dell'UE. L'utilizzo del bilancio dell'UE a favore, ad esempio, del clima, della biodiversità e della parità di genere ha valore aggiunto, in particolare per le misure che non possono essere adeguatamente finanziate dai bilanci nazionali o dal settore privato, a causa della natura transfrontaliera e della portata delle sfide, della coesione territoriale, delle esigenze di transizione giusta o dei livelli disomogenei dell'azione per il clima e l'ambiente da parte degli Stati membri e dei paesi terzi e della capacità di bilancio.

1.5.3. Insegnamenti tratti da esperienze analoghe

Il presente regolamento si basa sull'esperienza acquisita nell'attuazione delle disposizioni in materia di performance incluse nei regolamenti sui programmi per il periodo del QFP 2021-2027. Sebbene il QFP 2021-2027 tragga beneficio da un quadro della performance più moderno, vi è ancora margine di miglioramento, in particolare in termini di semplificazione, coerenza e migliore comprensione dei risultati del bilancio dell'UE. Il QFP post-2027 offre un'opportunità fondamentale per affrontare tali sfide e massimizzare l'impatto del bilancio dell'UE, sulla base dei risultati delle valutazioni intermedie dei programmi attuati dal 2027. Il QFP post-2027 dovrà inoltre essere allineato ai recenti sviluppi giuridici, compresa la rifusione del regolamento finanziario del 2024.

1.5.4. Compatibilità con il quadro finanziario pluriennale ed eventuali sinergie con altri strumenti rilevanti

Il regolamento realizzerà sinergie significative con i programmi dell'Unione in quanto fornirà il quadro della performance applicabile a tutti i programmi dell'Unione dopo il 2027, centralizzando la maggior parte delle disposizioni in materia di programmazione, monitoraggio e rendicontazione in un atto giuridico orizzontale. Il regolamento comprenderà disposizioni pertinenti sul sostegno alla parità di genere in tutti i programmi e le modalità di gestione, nonché sul monitoraggio della performance, sulla rendicontazione sulla performance attraverso un'unica relazione (relazione annuale sulla gestione e il rendimento) e sul portale unico sulle informazioni sulla performance e sulle opportunità di finanziamento. Il regolamento comprenderà l'elenco unico dei settori di intervento e i relativi indicatori di performance.

1.5.5. Valutazione delle varie opzioni di finanziamento disponibili, comprese le possibilità di riassegnazione

n.a.

1.6. Durata della proposta/iniziativa e della relativa incidenza finanziaria

Durata limitata

- in vigore a decorrere dal [GG/MM]AAAA fino al [GG/MM]AAAA;
- incidenza finanziaria dal AAAA al AAAA per gli stanziamenti di impegno e dal AAAA al AAAA per gli stanziamenti di pagamento.

Durata illimitata

- Attuazione con un periodo di avviamento dal AAAA al AAAA
- e successivo funzionamento a pieno ritmo.

1.7. Metodo o metodi di esecuzione del bilancio previsti

Gestione diretta a opera della Commissione:

- a opera dei suoi servizi, compreso il suo personale presso le delegazioni dell'Unione;
- a opera delle agenzie esecutive.

Gestione concorrente con gli Stati membri.

Gestione indiretta affidando compiti di esecuzione del bilancio:

- a paesi terzi o organismi da questi designati;
- a organizzazioni internazionali e loro agenzie (specificare);
- alla Banca europea per gli investimenti e al Fondo europeo per gli investimenti;
- agli organismi di cui agli articoli 70 e 71 del regolamento finanziario;
- a organismi di diritto pubblico;
- a organismi di diritto privato investiti di attribuzioni di servizio pubblico, nella misura in cui sono dotati di sufficienti garanzie finanziarie;
- a organismi di diritto privato di uno Stato membro preposti all'attuazione di un partenariato pubblico-privato e che sono dotati di sufficienti garanzie finanziarie;
- a organismi o persone incaricati di attuare azioni specifiche della politica estera e di sicurezza comune a norma del titolo V del trattato sull'Unione europea e indicati nel pertinente atto di base;
- a organismi di diritto privato di uno Stato membro o di diritto dell'Unione stabiliti in uno Stato membro e idonei ad essere incaricati, conformemente alla normativa settoriale, dell'esecuzione di fondi dell'Unione o delle garanzie di bilancio, nella misura in cui tali organismi sono controllati da organismi di diritto pubblico o da organismi di diritto privato investiti di attribuzioni di servizio pubblico e sono dotati di sufficienti garanzie finanziarie, sotto forma di responsabilità in solido da parte degli organismi di controllo o di garanzie finanziarie equivalenti, che possono essere limitate, per ciascuna azione, all'importo massimo del sostegno dell'Unione.

Osservazioni

Il regolamento sarà applicabile a tutti i programmi dell'Unione, indipendentemente dalle loro modalità di gestione. Il regolamento stabilisce disposizioni specifiche per ciascuna modalità di gestione.

2. MISURE DI GESTIONE

2.1. Disposizioni in materia di monitoraggio e di relazioni

Il quadro della performance stabilito dal regolamento fornirà un sistema unico per monitorare, valutare e rendicontare la performance dei programmi di bilancio. Si baserà su un sistema di tracciamento della spesa di bilancio e di monitoraggio della performance del bilancio, costituito da un elenco uniforme di settori di intervento (ossia tipi di attività) che coprono tutte le attività sostenute dal bilancio, unitamente a indicatori di realizzazione e di risultato.

Il regolamento stabilisce inoltre le disposizioni relative alle valutazioni dei programmi. La Commissione pubblicherà una relazione di attuazione entro quattro anni dall'inizio dell'attuazione del programma, al fine di valutare i progressi compiuti verso il conseguimento dei suoi obiettivi. La Commissione effettuerà una valutazione retrospettiva al più tardi tre anni dopo la fine del periodo di programmazione del programma al fine di valutare l'efficacia, l'efficienza, la pertinenza, la coerenza e il valore aggiunto dell'Unione del programma.

L'adeguatezza dell'elenco dei settori di intervento e degli indicatori di performance, da adottare in allegato al regolamento, sarà monitorata dalla Commissione al fine di valutare eventuali lacune o carenze. Il regolamento conferirà il potere della Commissione di adottare un atto delegato che consenta di rivedere l'elenco, se del caso, durante la fase di esecuzione del bilancio.

2.2. Sistema o sistemi di gestione e di controllo

2.2.1. *Giustificazione del metodo o dei metodi di esecuzione del bilancio, del meccanismo o dei meccanismi di attuazione del finanziamento, delle modalità di pagamento e della strategia di controllo proposti*

Il quadro della performance è attuato conformemente alla modalità di gestione applicabile a ciascun programma di bilancio. Non sarà di per sé soggetto a modalità di pagamento né a strategie di controllo, in quanto l'iniziativa non si applica a un determinato programma, ma corrisponde a un quadro che si applica orizzontalmente a tutti i programmi di bilancio.

2.2.2. *Informazioni concernenti i rischi individuati e il sistema o i sistemi di controllo interno per ridurli*

Il quadro della performance non sarà di per sé soggetto a un sistema di controllo interno specifico, in quanto l'iniziativa corrisponde a un quadro che si applica orizzontalmente a tutti i programmi di bilancio. Tuttavia, il regolamento fornisce un quadro strutturato che mira anche a migliorare la qualità e l'affidabilità delle informazioni sulla performance, contribuendo in tal modo a una riduzione complessiva dei rischi connessi a tali aspetti.

2.2.3. *Stima e giustificazione del rapporto costo/efficacia dei controlli (rapporto tra costi del controllo e valore dei fondi gestiti) e valutazione dei livelli di rischio di errore previsti (al pagamento e alla chiusura)*

n.a.

2.3. Misure di prevenzione delle frodi e delle irregolarità

Il quadro della performance non sarà di per sé soggetto ad alcuna misura di prevenzione delle frodi e delle irregolarità in quanto l'iniziativa non si applica a un determinato programma, ma corrisponde a un quadro che si applica orizzontalmente a tutti i programmi di bilancio.

3. INCIDENZA FINANZIARIA PREVISTA DELLA PROPOSTA/INIZIATIVA

3.1. Rubrica/rubriche del quadro finanziario pluriennale e linea/linee di bilancio di spesa interessate

Il regolamento proposto stabilisce gli elementi di un quadro di tracciamento della spesa di bilancio e della performance del bilancio dell'UE più semplice e coerente. Comprende norme orizzontali in materia di monitoraggio della spesa di bilancio, monitoraggio e rendicontazione sulla performance dei programmi e delle attività dell'Unione, norme per l'istituzione di un portale di finanziamento dell'Unione e norme per la valutazione dei programmi. Stabilisce inoltre disposizioni per garantire un'applicazione uniforme dei principi "non arrecare un danno significativo" e della parità di genere, nonché altre disposizioni orizzontali applicabili a tutti i programmi dell'Unione.

Data la sua natura orizzontale, il regolamento non crea nuovi impegni di bilancio autonomi. La sua attuazione sarà invece sostenuta dal bilancio destinato ai programmi dell'Unione e alle spese amministrative. Di conseguenza, il fabbisogno finanziario derivante dalla presente iniziativa è coperto dalle dichiarazioni finanziarie e digitali legislative (LFDS) dei pertinenti programmi settoriali.

Nel complesso, si stima che la presente proposta possa essere attuata sulla base di livelli stabili di organico per la Commissione rispetto al QFP 2021-2027. Il regolamento introduce una serie di misure di semplificazione e razionalizzazione che dovrebbero generare incrementi di efficienza e risparmi amministrativi nel tempo. Questi potenziali risparmi possono derivare in particolare dall'armonizzazione del tracciamento della spesa e degli indicatori di performance attraverso un unico elenco comune di settori di intervento e indicatori, riducendo il numero totale di indicatori di performance da 5 000 a 1 000 circa.

Si prevedono ulteriori efficienze grazie alla semplificazione delle valutazioni dei programmi, con la sostituzione delle valutazioni intermedie con una relazione di attuazione semplificata e dal consolidamento della rendicontazione sulla performance nella Relazione annuale sulla gestione e il rendimento (AMPR). Inoltre, la fusione di più dashboard e portali in un portale unico (sportello unico) dovrebbe ridurre le risorse informatiche necessarie per lo sviluppo e la manutenzione. L'armonizzazione delle disposizioni in materia di comunicazione tra i programmi ridurrà inoltre le risorse necessarie per garantire la visibilità del sostegno dell'UE.

Tuttavia, questi risparmi attesi che saranno conseguiti nel tempo saranno probabilmente compensati dall'aumento delle esigenze in altri settori, in particolare quelli relativi all'attuazione e al mantenimento del nuovo quadro di tracciamento della spesa di bilancio e della performance del bilancio, nonché allo sviluppo e al funzionamento in corso del portale dello sportello unico. Inoltre, nei primi anni del QFP 2028-2034, la Commissione dovrà continuare a riferire in merito alla performance del QFP 2021-2027, il che richiederà il mantenimento di alcune risorse esistenti. Per far fronte a queste esigenze in evoluzione, la Commissione riassegnerà internamente il personale e le risorse necessarie per soddisfare le esigenze operative.

Si stima che oltre 100 dipendenti della Commissione dedichino una parte significativa del loro tempo alla preparazione delle relazioni sulla performance per vari programmi, compresi i contributi alla Relazione annuale sulla gestione e il rendimento (AMPR). Inoltre, circa 150 dipendenti sono coinvolti nelle attività di valutazione relative ai programmi dell'UE, mentre circa 130 addetti lavorano allo

sviluppo e alla manutenzione di strumenti informatici, siti web e portali che saranno razionalizzati a norma del presente regolamento. Tali stime non comprendono contraenti esterni o agenti temporanei che contribuiscono anch'essi a tali compiti.

D'altro canto, l'attuazione dei nuovi strumenti digitali previsti dal regolamento richiederà investimenti iniziali e continui nello sviluppo informatico. I costi stimati sono i seguenti:

Dashboard sulla performance: 2,6 milioni di EUR di costi iniziali di sviluppo e 1,6 milioni di EUR di costi annuali di manutenzione e di ulteriore sviluppo, per un costo totale stimato di 13,8 milioni di EUR nell'intero periodo.

- Portale di finanziamento dell'Unione (portale sulle opportunità di finanziamento): 6 milioni di EUR di costi iniziali di sviluppo e 2 milioni di EUR all'anno per la manutenzione e l'ulteriore sviluppo, per un costo totale stimato di 20 milioni di EUR. Ciò non pregiudica l'approccio "riutilizzare, comprare, costruire", in linea con la strategia digitale della Commissione, che sarà seguito.
- Linee di bilancio esistenti

Secondo l'ordine delle rubriche del quadro finanziario pluriennale e delle linee di bilancio.

Rubrica del quadro finanziario pluriennale	Linea di bilancio	Natura della spesa	Partecipazione			
	Numero	Diss./Non diss. ²²	di paesi EFTA ²³	di paesi candidati e potenziali candidati ²⁴	di altri paesi terzi	altre entrate con destinazione specifica
	[XX.YY.YY.YY]	Diss./Non n diss.	SÌ/NO	SÌ/NO	SÌ/NO	SÌ/NO
	[XX.YY.YY.YY]	Diss./Non n diss.	SÌ/NO	SÌ/NO	SÌ/NO	SÌ/NO
	[XX.YY.YY.YY]	Diss./Non n diss.	SÌ/NO	SÌ/NO	SÌ/NO	SÌ/NO

- Nuove linee di bilancio di cui è chiesta la creazione

Secondo l'ordine delle rubriche del quadro finanziario pluriennale e delle linee di bilancio.

Rubrica del quadro finanziario pluriennale	Linea di bilancio	Natura della spesa	Partecipazione			
	Numero	Diss./Non diss.	di paesi EFTA	di paesi candidati e potenziali candidati	di altri paesi terzi	altre entrate con destinazione specifica

²² Diss. = stanziamenti dissociati / Non diss. = stanziamenti non dissociati.

²³ EFTA: Associazione europea di libero scambio.

²⁴ Paesi candidati e, se del caso, potenziali candidati dei Balcani occidentali.

	[XX.YY.YY.YY]	Diss./Non diss.	SÌ/NO	SÌ/NO	SÌ/NO	SÌ/NO
	[XX.YY.YY.YY]	Diss./Non diss.	SÌ/NO	SÌ/NO	SÌ/NO	SÌ/NO
	[XX.YY.YY.YY]	Diss./Non diss.	SÌ/NO	SÌ/NO	SÌ/NO	SÌ/NO

3.2. Incidenza finanziaria prevista della proposta sugli stanziamenti

3.2.1. Sintesi dell'incidenza prevista sugli stanziamenti operativi

- La proposta/iniziativa non comporta l'utilizzo di stanziamenti operativi.
- La proposta/iniziativa comporta l'utilizzo di stanziamenti operativi, come spiegato di seguito.

3.2.1.1. Stanziamenti dal bilancio votato

Mio EUR (al terzo decimale)

Rubrica del quadro finanziario pluriennale		Numero												
DG: <.....>			Anno	Anno	Anno	Anno	Anno	Anno	Anno	TOTALE QFP 2028-2034				
			2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034					
Stanziamenti operativi														
Linea di bilancio	Impegni	(1a)								0				
	Pagamenti	(2a)								0				
Linea di bilancio	Impegni	(1b)								0				
	Pagamenti	(2b)								0				
Gli stanziamenti di natura amministrativa sono finanziati dalla dotazione di programmi specifici.														
Linea di bilancio										0				
TOTALE stanziamenti per la DG <.....>	Impegni	=1a+1b	0	0	0	0	0	0	0	0				
	Pagamenti	=2a+2b	0	0	0	0	0	0	0	0				
DG: <.....>							Anno	Anno	Anno	Anno	Anno	Anno	Anno	TOTALE QFP 2028-2034
							2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	

Stanziamenti operativi										
Linea di bilancio	Impegni	(1a)								0
	Pagamenti	(2a)								0
Linea di bilancio	Impegni	(1b)								0
	Pagamenti	(2b)								0
Gli stanziamenti di natura amministrativa sono finanziati dalla dotazione di programmi specifici.										
Linea di bilancio										0
TOTALE stanziamenti per la DG <.....>	Impegni	=1a+1b	0	0	0	0	0	0	0	0
	Pagamenti	=2a+2b	0	0	0	0	0	0	0	0
			Anno 2028	Anno 2029	Anno 2030	Anno 2031	Anno 2032	Anno 2033	Anno 2034	TOTALE QFP 2028-2034
TOTALE stanziamenti operativi	Impegni		0	0	0	0	0	0	0	0
	Pagamenti		0	0	0	0	0	0	0	0
TOTALE stanziamenti amministrativi finanziati dalla dotazione di programmi specifici			0	0	0	0	0	0	0	0
TOTALE stanziamenti per la RUBRICA <....> del quadro finanziario pluriennale	Impegni		0	0	0	0	0	0	0	0
	Pagamenti		0	0	0	0	0	0	0	0

Rubrica del quadro finanziario pluriennale	Numero	
---	--------	--

DG: <.....>			Anno	Anno	Anno	Anno	Anno	Anno	Anno	TOTALE QFP 2028-2034
			2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	
Stanziamenti operativi										
Linea di bilancio	Impegni	(1a)								0
	Pagamenti	(2a)								0
Linea di bilancio	Impegni	(1b)								0
	Pagamenti	(2b)								0
Gli stanziamenti di natura amministrativa sono finanziati dalla dotazione di programmi specifici.										
Linea di bilancio										0
TOTALE stanziamenti per la DG <.....>	Impegni	=1a+1b	0	0	0	0	0	0	0	0
	Pagamenti	=2a+2b	0	0	0	0	0	0	0	0

DG: <.....>			Anno	Anno	Anno	Anno	Anno	Anno	Anno	TOTALE QFP 2029-2034
			2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	
Stanziamenti operativi										
Linea di bilancio	Impegni	(1a)								0

operativi (tutte le rubriche operative)	Pagamenti		0	0	0	0	0	0	0	0
• TOTALE stanziamenti amministrativi finanziati dalla dotazione di programmi specifici (tutte le rubriche operative)			0	0	0	0	0	0	0	0
TOTALE stanziamenti per le rubriche da 1 a 6 del quadro finanziario pluriennale (importo di riferimento)	Impegni		0	0	0	0	0	0	0	0
	Pagamenti		0	0	0	0	0	0	0	0

Rubrica del quadro finanziario pluriennale		7	"Spese amministrative"						
DG: <.....>		Anno 2028	Anno 2029	Anno 2030	Anno 2031	Anno 2032	Anno 2033	Anno 2034	TOTALE QFP 2028-2034
• Risorse umane		0	0	0	0	0	0	0	0
• Altre spese amministrative		0	0	0	0	0	0	0	0
TOTALE DG <.....>	Stanziamenti	0	0	0	0	0	0	0	0

DG: <.....>		Anno 2028	Anno 2029	Anno 2030	Anno 2031	Anno 2032	Anno 2033	Anno 2034	TOTALE QFP 2028-2034
• Risorse umane		0	0	0	0	0	0	0	0
• Altre spese amministrative		0	0	0	0	0	0	0	0

TOTALE DG <.....>	Stanziamenti	0	0	0	0	0	0	0	0
-----------------------------	--------------	---	---	---	---	---	---	---	---

TOTALE stanziamenti per la RUBRICA 7 del quadro finanziario pluriennale	(Totale impegni = Totale pagamenti)	0	0	0	0	0	0	0	0
--	-------------------------------------	---	---	---	---	---	---	---	---

Mio EUR (al terzo decimale)

		Anno 2028	Anno 2029	Anno 2030	Anno 2031	Anno 2032	Anno 2033	Anno 2034	TOTALE QFP 2028- 2034
TOTALE stanziamenti per le RUBRICHE da 1 a 7	Impegni	0	0	0	0	0	0	0	0
del quadro finanziario pluriennale	Pagamenti	0	0	0	0	0	0	0	0

3.2.1.2. Stanziamenti da entrate con destinazione specifica esterne

Mio EUR (al terzo decimale)

Rubrica del quadro finanziario pluriennale	Numero	
---	--------	--

DG: <.....>		Anno	Anno	Anno	Anno	Anno	Anno	Anno	TOTALE QFP 2028- 2034	
		2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034		
Stanziamenti operativi										
Linea di bilancio	Impegni	(1a)								0

			2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	QFP 2028-2034
TOTALE stanziamenti operativi	Impegni		0	0	0	0	0	0	0	0
	Pagamenti		0	0	0	0	0	0	0	0
TOTALE stanziamenti amministrativi finanziati dalla dotazione di programmi specifici			0	0	0	0	0	0	0	0
TOTALE stanziamenti per la RUBRICA <...> del quadro finanziario pluriennale	Impegni		0	0	0	0	0	0	0	0
	Pagamenti		0	0	0	0	0	0	0	0
Rubrica del quadro finanziario pluriennale			Numero							

DG: <.....>			Anno	Anno	Anno	Anno	Anno	Anno	Anno	TOTALE QFP 2028-2034
			2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	
Stanziamenti operativi										
Linea di bilancio	Impegni	(1a)								0
	Pagamenti	(2a)								0
Linea di bilancio	Impegni	(1b)								0
	Pagamenti	(2b)								0
Gli stanziamenti di natura amministrativa sono finanziati dalla dotazione di programmi specifici.										
Linea di bilancio										0
TOTALE stanziamenti	Impegni	=1a+1b	0	0	0	0	0	0	0	0

per la DG <.....>	Pagamenti	=2a+2b	0	0	0	0	0	0	0	0
-------------------	-----------	--------	---	---	---	---	---	---	---	---

DG: <.....>			Anno	Anno	Anno	Anno	Anno	Anno	Anno	TOTALE QFP 2028- 2034
			2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	
Stanziamenti operativi										
Linea di bilancio	Impegni	(1a)								0
	Pagamenti	(2a)								0
Linea di bilancio	Impegni	(1b)								0
	Pagamenti	(2b)								0
Gli stanziamenti di natura amministrativa sono finanziati dalla dotazione di programmi specifici.										
Linea di bilancio										0
TOTALE stanziamenti per la DG <.....>	Impegni	=1a+1b	0	0	0	0	0	0	0	0
	Pagamenti	=2a+2b	0	0	0	0	0	0	0	0
			Anno	Anno	Anno	Anno	Anno	Anno	Anno	TOTALE QFP 2028- 2034
			2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	
TOTALE stanziamenti operativi	Impegni		0	0	0	0	0	0	0	0
	Pagamenti		0	0	0	0	0	0	0	0
TOTALE stanziamenti amministrativi finanziati dalla dotazione di programmi specifici			0	0	0	0	0	0	0	0
TOTALE stanziamenti per la RUBRICA <...> del quadro finanziario	Impegni		0	0	0	0	0	0	0	0
	Pagamenti		0	0	0	0	0	0	0	0

pluriennale										
			Anno 2028	Anno 2029	Anno 2030	Anno 2031	Anno 2032	Anno 2033	Anno 2034	TOTALE QFP 2028- 2034
• TOTALE stanziamenti operativi (tutte le rubriche operative)	Impegni		0	0	0	0	0	0	0	0
	Pagamenti		0	0	0	0	0	0	0	0
• TOTALE stanziamenti amministrativi finanziati dalla dotazione di programmi specifici (tutte le rubriche operative)		-6	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTALE stanziamenti per le rubriche da 1 a 6 del quadro finanziario pluriennale (importo di riferimento)	Impegni	10	0	0	0	0	0	0	0	0
	Pagamenti	11	0	0	0	0	0	0	0	0

Rubrica del quadro finanziario pluriennale	7	"Spese amministrative"
---	----------	------------------------

Mio EUR (al terzo decimale)

DG: <.....>		Anno 2028	Anno 2029	Anno 2030	Anno 2031	Anno 2032	Anno 2033	Anno 2034	TOTALE QFP 2028-2034
• Risorse umane		0	0	0	0	0	0	0	0
• Altre spese amministrative		0	0	0	0	0	0	0	0
TOTALE DG <.....>	Stanziamenti	0	0	0	0	0	0	0	0

DG: <.....>	Anno	Anno	Anno	Anno	Anno	Anno	Anno	TOTALE
-------------	------	------	------	------	------	------	------	--------

		2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	QFP 2028-2034
• Risorse umane		0	0	0	0	0	0	0	0
• Altre spese amministrative		0	0	0	0	0	0	0	0
TOTALE DG <.....>	Stanziamenti	0	0	0	0	0	0	0	0

TOTALE stanziamenti per la RUBRICA 7 del quadro finanziario pluriennale	(Totale impegni = Totale pagamenti)	0	0	0	0	0	0	0	0
--	-------------------------------------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------

Mio EUR (al terzo decimale)

		Anno 2028	Anno 2029	Anno 2030	Anno 2031	Anno 2032	Anno 2033	Anno 2034	TOTALE QFP 2028- 2034
TOTALE stanziamenti per le RUBRICHE da 1 a 7	Impegni	0	0	0	0	0	0	0	0
del quadro finanziario pluriennale	Pagamenti	0	0	0	0	0	0	0	0

3.2.2. Risultati previsti finanziati con gli stanziamenti operativi (da non compilarsi per le agenzie decentrate)

Stanziamenti di impegno in Mio EUR (al terzo decimale)

Specificare gli obiettivi e i risultati			Anno 2028	Anno 2029	Anno 2030	Anno 2031	Inserire gli anni necessari per evidenziare la durata dell'incidenza (cfr. sezione 1.6)	TOTALE
			RISULTATI					
RISULTATI								

↓	Tipo ²⁵	Costo medio	z:	Costo	z:	Costo	z:	Costo	z:	Costo	z:	Costo	z:	Costo	z:	Costo	N. totale	Costo totale
OBIETTIVO SPECIFICO 1 ²⁶ ...																		
- Risultato																		
- Risultato																		
- Risultato																		
Totale parziale obiettivo specifico 1																		
OBIETTIVO SPECIFICO 2 ...																		
- Risultato																		
Totale parziale obiettivo specifico 2																		
TOTALE																		

²⁵ I risultati sono i prodotti e i servizi da fornire (ad es. numero di scambi di studenti finanziati, numero di km di strada costruiti ecc.).

²⁶ Come descritto nella sezione 1.3.2. "Obiettivi specifici".

3.2.3. Sintesi dell'incidenza prevista sugli stanziamenti amministrativi

- La proposta/iniziativa non comporta l'utilizzo di stanziamenti amministrativi.
- La proposta/iniziativa comporta l'utilizzo di stanziamenti amministrativi, come spiegato di seguito.

3.2.3.1. Stanziamenti dal bilancio votato

STANZIAMENTI VOTATI	Anno	Anno	Anno	Anno	Anno	Anno	Anno	TOTALE 2028- 2034
	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	
RUBRICA 7								
Risorse umane	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Altre spese amministrative	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Totale parziale RUBRICA 7	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Esclusa la RUBRICA 7								
Risorse umane	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Altre spese amministrative	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Totale parziale esclusa la RUBRICA 7	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
TOTALE								
	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

3.2.3.2. Stanziamenti da entrate con destinazione specifica esterne

ENTRATE CON DESTINAZIONE SPECIFICA ESTERNE	Anno	Anno	Anno	Anno	Anno	Anno	Anno	TOTALE 2028- 2034
	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	
RUBRICA 7								
Risorse umane	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Altre spese amministrative	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Totale parziale RUBRICA 7	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Esclusa la RUBRICA 7								
Risorse umane	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Altre spese amministrative	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Totale parziale esclusa la RUBRICA 7	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
TOTALE								
	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

3.2.3.3. Totale degli stanziamenti

TOTALE STANZIAMENTI VOTATI + ENTRATE CON DESTINAZIONE SPECIFICA ESTERNE	Anno	Anno	Anno	Anno	Anno	Anno	Anno	TOTALE 2028- 2034
	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	
RUBRICA 7								
Risorse umane	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Altre spese amministrative	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Totale parziale RUBRICA 7	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

Esclusa la RUBRICA 7								
Risorse umane	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Altre spese amministrative	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Totale parziale esclusa la RUBRICA 7	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
TOTALE	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

Il fabbisogno di stanziamenti relativi alle risorse umane e alle altre spese amministrative è coperto dagli stanziamenti della DG già assegnati alla gestione dell'azione e/o riassegnati all'interno della stessa DG, integrati dall'eventuale dotazione supplementare concessa alla DG responsabile nell'ambito della procedura annuale di assegnazione, tenendo conto dei vincoli di bilancio.

3.2.4. Fabbisogno previsto di risorse umane

- La proposta/iniziativa non comporta l'utilizzo di risorse umane.
- La proposta/iniziativa comporta l'utilizzo di risorse umane, come spiegato di seguito.

3.2.4.1. Finanziamento a titolo del bilancio votato

Stima da esprimere in equivalenti a tempo pieno (ETP)

STANZIAMENTI VOTATI	Anno 2028	Anno 2029	Anno 2030	Anno 2031	Anno 2032	Anno 2033	Anno 2034
• Posti della tabella dell'organico (funzionari e agenti temporanei)							
20 01 02 01 (sede e uffici di rappresentanza della Commissione)	0	0	0	0	0	0	0
20 01 02 03 (delegazioni UE)	0	0	0	0	0	0	0
01 01 01 01 (ricerca indiretta)	0	0	0	0	0	0	0
01 01 01 11 (ricerca diretta)	0	0	0	0	0	0	0
Altre linee di bilancio (specificare)	0	0	0	0	0	0	0
• Personale esterno (in ETP)							
20 02 01 (AC, END della dotazione globale)	0	0	0	0	0	0	0
20 02 03 (AC, AL, END e JPD nelle delegazioni UE)	0	0	0	0	0	0	0
Linea di sostegno amministrativo [XX.01.YY.YY]	- in sede	0	0	0	0	0	0
	- nelle delegazioni UE	0	0	0	0	0	0
01 01 01 02 (AC, END - ricerca indiretta)	0	0	0	0	0	0	0
01 01 01 12 (AC, END - ricerca diretta)	0	0	0	0	0	0	0
Altre linee di bilancio (specificare) - rubrica 7	0	0	0	0	0	0	0
Altre linee di bilancio (specificare) - esclusa la rubrica 7	0	0	0	0	0	0	0
TOTALE	0	0	0	0	0	0	0

3.2.4.2. Finanziamento a titolo di entrate con destinazione specifica esterne

ENTRATE CON DESTINAZIONE SPECIFICA ESTERNE	Anno 2028	Anno 2029	Anno 2030	Anno 2031	Anno 2032	Anno 2033	Anno 2034
• Posti della tabella dell'organico (funzionari e agenti temporanei)							
20 01 02 01 (sede e uffici di rappresentanza della Commissione)	0	0	0	0	0	0	0
20 01 02 03 (delegazioni UE)	0	0	0	0	0	0	0
01 01 01 01 (ricerca indiretta)	0	0	0	0	0	0	0
01 01 01 11 (ricerca diretta)	0	0	0	0	0	0	0
Altre linee di bilancio (specificare)	0	0	0	0	0	0	0
• Personale esterno (in equivalenti a tempo pieno)							
20 02 01 (AC, END della dotazione globale)	0	0	0	0	0	0	0
20 02 03 (AC, AL, END e JPD nelle delegazioni UE)	0	0	0	0	0	0	0
Linea di sostegno amministrativo [XX.01.YY.YY]	- in sede	0	0	0	0	0	0
	- nelle delegazioni UE	0	0	0	0	0	0
01 01 01 02 (AC, END - ricerca indiretta)	0	0	0	0	0	0	0
01 01 01 12 (AC, END - ricerca diretta)	0	0	0	0	0	0	0
Altre linee di bilancio (specificare) - rubrica 7	0	0	0	0	0	0	0
Altre linee di bilancio (specificare) - esclusa la rubrica 7	0	0	0	0	0	0	0
TOTALE	0	0	0	0	0	0	0

3.2.4.3. Fabbisogno totale di risorse umane

TOTALE STANZIAMENTI VOTATI + ENTRATE CON DESTINAZIONE SPECIFICA ESTERNE	Anno 2028	Anno 2029	Anno 2030	Anno 2031	Anno 2032	Anno 2033	Anno 2034
• Posti della tabella dell'organico (funzionari e agenti temporanei)							
20 01 02 01 (sede e uffici di rappresentanza della Commissione)	0	0	0	0	0	0	0
20 01 02 03 (delegazioni UE)	0	0	0	0	0	0	0
01 01 01 01 (ricerca indiretta)	0	0	0	0	0	0	0
01 01 01 11 (ricerca diretta)	0	0	0	0	0	0	0
Altre linee di bilancio (specificare)	0	0	0	0	0	0	0
• Personale esterno (in equivalenti a tempo pieno)							
20 02 01 (AC, END della dotazione globale)	0	0	0	0	0	0	0

20 02 03 (AC, AL, END e JPD nelle delegazioni UE)		0	0	0	0	0	0	0
Linea di sostegno amministrativo [XX.01.YY.YY]	- in sede	0	0	0	0	0	0	0
	- nelle delegazioni UE	0	0	0	0	0	0	0
01 01 01 02 (AC, END - ricerca indiretta)		0	0	0	0	0	0	0
01 01 01 12 (AC, END - ricerca diretta)		0	0	0	0	0	0	0
Altre linee di bilancio (specificare) - rubrica 7		0	0	0	0	0	0	0
Altre linee di bilancio (specificare) - esclusa la rubrica 7		0	0	0	0	0	0	0
TOTALE		0	0	0	0	0	0	0

Personale necessario per l'attuazione della proposta (in ETP):

	Da coprire con il personale attualmente disponibile presso i servizi della Commissione	Personale supplementare eccezionale*		
		Da finanziare a titolo della rubrica 7 o della ricerca	Da finanziare a titolo della linea BA	Da finanziare mediante diritti
Posti della tabella dell'organico			N/D	
Personale esterno (AC, END, INT)				

Descrizione dei compiti da svolgere da parte di:

Funzionari e agenti temporanei	
Personale esterno	

3.2.5. *Panoramica dell'incidenza prevista sugli investimenti connessi a tecnologie digitali*

Data la sua natura orizzontale, il regolamento non crea nuovi impegni di bilancio autonomi. La sua attuazione sarà invece sostenuta dal bilancio destinato ai programmi dell'Unione e alle spese amministrative. Di conseguenza, il fabbisogno finanziario derivante dalla presente iniziativa è coperto dalle dichiarazioni finanziarie e digitali legislative (LFDS) dei pertinenti programmi settoriali.

TOTALE stanziamenti per fini digitali	Anno	Anno	Anno	Anno	Anno	Anno	Anno	TOTALE QFP 2028-2034
--	------	------	------	------	------	------	------	-----------------------------

e informatici	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	
RUBRICA 7								
Spese informatiche (istituzionali)	0	0	0	0	0	0	0	0
Totale parziale RUBRICA 7	0	0	0	0	0	0	0	0
Esclusa la RUBRICA 7								
Spese informatiche per la politica per i programmi operativi	0	0	0	0	0	0	0	0
Totale parziale esclusa la RUBRICA 7	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTALE								
	0	0	0	0	0	0	0	0

3.2.6. *Compatibilità con il quadro finanziario pluriennale attuale*

La proposta/iniziativa:

- può essere interamente finanziata mediante riassegnazione all'interno della pertinente rubrica del quadro finanziario pluriennale (QFP).

Data la sua natura orizzontale, il regolamento non crea nuovi impegni di bilancio autonomi. La sua attuazione sarà invece sostenuta dal bilancio destinato ai programmi dell'Unione e alle spese amministrative. Di conseguenza, il fabbisogno finanziario derivante dalla presente iniziativa è coperto dalle dichiarazioni finanziarie e digitali legislative (LFDS) dei pertinenti programmi settoriali.

- comporta l'uso del margine non assegnato della pertinente rubrica del QFP e/o l'uso degli strumenti speciali definiti nel regolamento QFP.
- comporta una revisione del QFP.

3.2.7. *Partecipazione di terzi al finanziamento*

La proposta/iniziativa:

- non prevede cofinanziamenti da parte di terzi.
- prevede il cofinanziamento da parte di terzi indicato di seguito:

Stanzamenti in Mio EUR (al terzo decimale)

	Anno 2028	Anno 2029	Anno 2030	Anno 2031	Anno 2032	Anno 2033	Anno 2034	Totale
Specificare l'organismo di cofinanziamento								

TOTALE stanziamenti cofinanziati								
----------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--

3.3. Incidenza prevista sulle entrate

- La proposta/iniziativa non ha incidenza finanziaria sulle entrate.
- La proposta/iniziativa ha la seguente incidenza finanziaria:
 - sulle risorse proprie.
 - su altre entrate.
 - indicare se le entrate sono destinate a linee di spesa specifiche.

Mio EUR (al terzo decimale)

Linea di bilancio delle entrate:	Stanziamenti disponibili per l'esercizio in corso	Incidenza della proposta/iniziativa ²⁷						
		Anno 2028	Anno 2029	Anno 2030	Anno 2031	Anno 2032	Anno 2033	Anno 2034
Articolo								

Per quanto riguarda le entrate con destinazione specifica, precisare la linea o le linee di spesa interessate.

n.a.

Altre osservazioni (ad es. formula/metodo per calcolare l'incidenza sulle entrate o altre informazioni)

n.a.

4. DIMENSIONI DIGITALI

La proposta di regolamento stabilisce norme per garantire che le informazioni sulla performance siano rese accessibili al pubblico attraverso un portale online unico che presenti un dashboard dei risultati conseguiti dal bilancio dell'UE. Il portale pubblicherà inoltre dati sui beneficiari e sulle operazioni sostenute dal bilancio. Il portale fungerà anche da punto di accesso unico che fornirà informazioni sulle opportunità di finanziamento disponibili, migliorando la trasparenza e l'accesso alle informazioni, in particolare per i promotori dei progetti e i potenziali beneficiari. Nello sviluppo del portale unico sarà prestata particolare attenzione a garantire l'interoperabilità delle banche dati che costituiscono il back office del portale e all'accessibilità.

Il quadro della performance fornirà inoltre una serie di settori di intervento e indicatori di performance pertinenti nel settore degli investimenti e delle riforme digitali.

²⁷ Per le risorse proprie tradizionali (dazi doganali, contributi zucchero), indicare gli importi netti, cioè gli importi lordi al netto del 20 % per spese di riscossione.

4.1. Prescrizioni di rilevanza digitale

Riferimento al requisito	Descrizione del requisito	Soggetti interessati dal requisito	Processi di alto livello	Categorie
Articolo 9 – Monitoraggio e rendicontazione e della performance del bilancio	La Commissione monitora l'attuazione dei programmi finanziati dal bilancio secondo tutti i metodi di esecuzione, per valutare i progressi compiuti verso il conseguimento dei loro obiettivi conformemente agli indicatori di performance elencati nell'allegato I del regolamento. I dati sono raccolti regolarmente e conservati elettronicamente.	Commissione	Raccolta dati	Raccolta, elaborazione, generazione, scambio o condivisione di dati
Articolo 12 – Sportello unico per la trasparenza	L'articolo stabilisce disposizioni volte a creare un portale unico per rendere accessibili al pubblico le informazioni sulla performance, i dati sui beneficiari e le operazioni sostenute dal bilancio e le informazioni sulle opportunità di finanziamento disponibili.	Stati membri, paesi terzi, partner esecutivi, beneficiari	Raccolta e pubblicazione dei dati	Raccolta, elaborazione, generazione, scambio o condivisione di dati
Articolo 14 – Esecuzione mediante piani degli Stati membri – monitoraggio e rendicontazione e della	Ciascuno Stato membro dispone di un sistema di monitoraggio e rendicontazione per consentire il monitoraggio della performance e la trasmissione	Stati membri	Raccolta di dati e monitoraggio	Raccolta, elaborazione, generazione, scambio o condivisione di dati

performance	<p>automatizzata di informazioni sul quadro di tracciamento della spesa e della performance. Tale sistema è interoperabile e consente lo scambio elettronico automatico di dati con lo sportello unico e il sistema per lo scambio elettronico di dati tra gli Stati membri e la Commissione. I piani degli Stati membri contengono disposizioni sulla rendicontazione dei dati sulla performance e sulla trasmissione elettronica alla Commissione dei dati di monitoraggio di base.</p>			
<p>Articolo 17 – Esecuzione in regime di gestione indiretta</p>	<p>Gli accordi firmati tra persone o entità che eseguono i fondi dell'Unione e la Commissione contengono disposizioni sulla trasmissione elettronica alla Commissione delle informazioni relative agli inviti, entro il giorno della loro pubblicazione.</p>	<p>Partner esecutivi</p>	<p>Raccolta di dati e monitoraggio</p>	<p>Raccolta, elaborazione, generazione, scambio o condivisione di dati</p>
<p>Articolo 18 – Informazione, comunicazione e visibilità</p>	<p>I beneficiari, le persone o le entità che utilizzano i fondi dell'Unione, gli organismi che attuano gli strumenti finanziari nell'ambito</p>	<p>Beneficiari, persone o entità che eseguono i fondi dell'Unione, organismi che</p>	<p>Trasparenza</p>	<p>Informazione, comunicazione e visibilità</p>

	dei piani e i partner consultivi rendono nota l'origine di tali fondi e garantiscono la visibilità del sostegno dell'Unione, in particolare quando promuovono azioni e risultati, ad esempio attraverso siti web e altri canali digitali.	attuano gli strumenti finanziari nell'ambito dei piani degli Stati membri e partner consultivi		
Articolo 19 – Trattamento dei dati personali	Gli Stati membri e la Commissione sono autorizzati a trattare i dati personali. Nel trattamento dei dati personali sono predisposte misure tecniche e organizzative per tutelare i diritti degli interessati.	Commissione, Stati membri	Trattamento dei dati	Raccolta, elaborazione, generazione, scambio o condivisione di dati

4.2. Dati

Tipo di dati	Riferimento al requisito/ai requisiti	Norma e/o specifica (se del caso)
Dati sul quadro di tracciamento della spesa di bilancio e della performance del bilancio sulla base i) dei settori di intervento e ii) degli indicatori di performance (indicatori di realizzazione e di risultato)	Articolo 8 [Quadro di tracciamento della spesa di bilancio e della performance del bilancio]	La Commissione informa annualmente il Parlamento europeo e il Consiglio in merito al livello di attuazione dei programmi sulla base di tali informazioni sulla performance.
Il portale unico contiene e pubblica i dati seguenti: le attività finanziate dal bilancio, anche per quanto riguarda lo stato di avanzamento dell'esecuzione finanziaria e la performance, ripartiti per programma e per capitolo di un piano di uno Stato membro, se del caso;	Articolo 12 [Trasparenza – sportello unico]	Tali dati dovrebbero essere pubblicati dalla Commissione attraverso un apposito sito web accessibile al pubblico ("sportello unico"), dal contenuto diviso in sezioni.

<p>informazioni sulla performance aggregata ripartite per programma e settore di intervento, utilizzando i pertinenti indicatori di performance;</p> <p>informazioni sul contributo a politiche relative agli obiettivi verdi e sociali e alla parità di genere;</p> <p>operazioni finanziate dal bilancio;</p> <p>per le attività attuate direttamente dalla Commissione, il livello di sottoscrizione, in particolare il numero di proposte e per invito a presentare proposte, il loro punteggio medio, la percentuale di proposte al di sopra e al di sotto delle soglie di qualità;</p> <p>informazioni di cui all'articolo 41, paragrafo 3, lettera h), del regolamento (UE, Euratom) 2024/2509.</p>		
<p>Dati per il monitoraggio, le relazioni sullo stato di avanzamento, la valutazione, le verifiche di gestione finanziaria e gli audit</p>	<p>Articolo 14 [Responsabilità degli Stati membri] e allegato I sui requisiti fondamentali per i sistemi di gestione, controllo e audit dello Stato membro</p>	<p>Gli Stati membri dovrebbero, in particolare, disporre di sistemi e procedure per garantire che tutti i documenti giustificativi relativi a una misura sostenuta dal fondo siano conservati al livello appropriato per un periodo di X anni a decorrere dal X dell'anno in cui è effettuato l'ultimo pagamento da parte della Commissione allo Stato membro.</p>
<p>Trattamento dei dati personali</p>	<p>Articolo 19 [Trattamento dei dati personali]</p>	<p>Per adempiere agli obblighi derivanti dal presente regolamento e da altri atti giuridici, è necessario raccogliere e trattare diverse categorie di dati personali.</p>

Allineamento alla strategia europea per i dati

L'iniziativa sosterrà gli obiettivi generali della strategia europea per i dati, in quanto mira a facilitare una gestione e una condivisione moderne ed efficaci dei dati, anche al fine di sostenere le pubbliche amministrazioni e facilitare una migliore elaborazione delle politiche. Una migliore gestione dei dati sulla performance dovrebbe consentire un maggiore orientamento della gestione dei programmi.

Allineamento al principio "una tantum"

I dati pubblicati dalla Commissione saranno visualizzati in un formato aperto, interoperabile e leggibile meccanicamente, che consenta loro di essere reperibili, accessibili, interoperabili e riutilizzabili e di soddisfare standard di qualità elevati.

4.3. Soluzioni digitali

Politica digitale e/o settoriale (se del caso)	Il portale unico online presenterà informazioni sulla performance del bilancio, sui beneficiari e sulle operazioni sostenute dal bilancio, nonché sulle opportunità di finanziamento disponibili. Sosterrà le politiche settoriali agevolando l'accesso alle informazioni sul sostegno di bilancio a tali politiche settoriali (ad esempio, coesione, agricoltura, competitività, ricerca, difesa, ecc.).
Regolamento sull'IA	La soluzione digitale può utilizzare le tecnologie di IA, ad esempio al fine di aiutare i beneficiari a cercare informazioni sulle opportunità di finanziamento.
Quadro dell'UE per la cibersicurezza	N/A
eIDAS	N/A
Sportello digitale unico e IMI	Il portale unico contribuirà direttamente agli obiettivi dello sportello digitale unico centralizzando e razionalizzando l'accesso alle informazioni sul bilancio dell'UE attraverso un punto di ingresso unico.
Altri	N/A

4.4. Valutazione dell'interoperabilità

Nello sviluppo del portale unico sarà prestata particolare attenzione a garantire l'interoperabilità delle banche dati che costituiscono il back office del portale, in un contesto in cui l'accesso alle informazioni sulla performance e alle informazioni sulle opportunità di finanziamento è attualmente ostacolato dalla mancanza di interoperabilità delle banche dati alla base dei dashboard e dei portali della Commissione.

4.5. Misure a sostegno dell'attuazione digitale

n.a.